

## ORIENTAMENTI

---

**CARLOTTA CONTI**

### **Cronaca giudiziaria e processo mediatico: l'etica della responsabilità verso nuovi paradigmi**

La celebrazione di processi paralleli sui mezzi di comunicazione di massa è uno dei mali più gravi del nostro tempo ed è dovuta, da un lato, al tempo che intercorre tra l'inizio delle indagini e la chiusura del dibattimento; da un altro lato, alla difficoltà di controllare quante e quali notizie sui procedimenti in corso arrivano alla stampa. Se, sul primo fronte, è quasi impossibile ridurre almeno quella durata del processo che risulta "fisiologica", sul secondo fronte il d.lgs. n. 188 del 2021 ha inciso sulla c.d. "comunicazione istituzionale" a tutela della presunzione di innocenza.

*Judiciary news and media process: the ethics of responsibility towards new paradigms*

*The celebration of parallel proceedings via mass media is one of the worst evils of our society. It is the consequence, on the one hand, of the time which runs between the beginning of the preliminary investigations and the closure of the trial. On the other hand, it is caused by the difficulty of controlling the nature and the amount of information about the pending proceedings which reach the media. If, on the first point, it is almost impossible to reduce the physiological time of the proceedings, on the second point, the d.lgs n. 188 of 2021 affected the c.d. 'institutional communication' in order to protect the presumption of innocence.*

**SOMMARIO:** 1. Premessa terminologica. - 2. Cronaca giudiziaria e processo penale: i beni giuridici coinvolti. - 3. La ricognizione degli interessi in gioco nel recente intervento della Consulta. - 4. La presunzione di innocenza e la comunicazione giudiziaria. - 5. Le linee guida del CSM. - 6. Il decreto legislativo n. 188 del 2021. - 7. Questioni di strategia comunicativa: la Corte costituzionale mediatica. - 8. Un cerchio che non si quadra. - 9. La questione "speciale" delle intercettazioni. - 10. La mistificazione mostruosa: il processo mediatico. - 11. Il silenzio su nuove forme sanzionatorie e il principio di proporzionalità richiamato dalla Consulta. - 12. Conclusione.

1. *Premessa terminologica.* L'espressione processo mediatico, in una accezione generalissima, fa riferimento ad un "accertamento della responsabilità penale effettuato non nella sede propria, bensì sui mezzi di comunicazione di massa (stampa, televisione, social)"<sup>1</sup>. Si tratta di una coloritura indubbiamente negativa, dotata di ampia portata evocativa, simile a quella insita nella locuzione *junk science* (la c.d. "scienza spazzatura") che, oltreoceano, evoca mistificazioni intrise, tra l'altro, di deprecabili interessi economici.

È, dunque, indispensabile delineare i contorni di questa nozione, che deve essere tenuta ben distinta da altri concetti come quello di "cronaca giudiziaria" o di "inchiesta giornalistica". La delimitazione dei confini è fondamentale

---

<sup>1</sup> Si veda GIOSTRA, *Processo mediatico*, in *Enc. Dir., Annali II*, t. X, Milano, 2017, 647 ss.

perché, al mutare della nozione di riferimento, cambiano gli interessi coinvolti, cambiano i bilanciamenti, cambiano le soluzioni.

La cronaca giudiziaria si può definire come la diffusione sui mezzi di comunicazione di massa di informazioni circa lo svolgimento di un processo penale. Il libero esercizio del diritto di cronaca giudiziaria non è processo mediatico: quest'ultimo rappresenta, se mai, un abuso del diritto di cronaca giudiziaria e abuso significa che il diritto non c'è più perché si è oltrepassato il confine del legittimo esercizio dello stesso<sup>2</sup>.

Vi è, poi, la nozione di inchiesta giornalistica, invero assai più complessa e dai confini maggiormente sfumati rispetto al processo mediatico. Volendo abbozzare una definizione generalissima, la si può descrivere come la ricerca di informazioni su di un fatto storico. La nozione in esame presenta profili di interesse ai nostri fini laddove quel fatto abbia una effettiva o potenziale rilevanza penale, specie se esista in parallelo anche una vicenda giudiziaria aperta; in ogni caso, allorché il giornalismo di inchiesta finisca per trasformarsi in una sede alternativa di accertamento della responsabilità penale, diviene indefinito e scivoloso il confine rispetto al processo mediatico<sup>3</sup>.

2. *Cronaca giudiziaria e processo penale: i beni giuridici coinvolti.* Quando si fa riferimento al diritto di cronaca in generale, tradizionalmente si invoca l'art. 21 Cost. nel bilanciamento con il diritto all'onore, alla reputazione ed alla riservatezza, dal quale scaturiscono i noti riferimenti alla verità della notizia, all'interesse pubblico alla conoscenza della stessa, alla continenza del linguaggio.

Per la cronaca giudiziaria propriamente intesa, il bilanciamento è più ricco e complesso. È ormai acclarato che tale diritto ha un peculiare ancoraggio costituzionale nel collegamento tra l'art. 21 e l'art. 101, comma 1, secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo<sup>4</sup>: il naturale *pendant* di siffatta affermazione è, infatti, la trasparenza dell'amministrazione della giustizia<sup>5</sup>; la

---

<sup>2</sup> Le sovrapposizioni si sono create quando, a livello di professione giornalistica, ha iniziato a sfumare la separazione organizzativa tra cronaca nera (narrazione del fatto) e cronaca giudiziaria intesa come *reportage* tecnico di quanto accadeva nel processo. Si veda *Fare cronaca giudiziaria*, intervista di Maria Cristina Amoroso a Rosaria Capacchione, in *Giust. insieme*, 26 maggio 2021.

<sup>3</sup> Come è noto, il tema del c.d. "circo mediatico giudiziario" è stato oggetto di riflessione sin dal volume di D. Soulez Larivière, *Du cirque médiatico-judiciaire et des moyens d'en sortir* (trad. it. GIUSTOZZI, *Il circo mediatico giudiziario*), con introduzione di Ferrara, Macerata, 1994.

<sup>4</sup> GIOSTRA, *Segreto processuale, tra esigenze di giustizia, diritti individuali e controllo democratico*, in *Cass. pen.*, 2018, 747; PALAZZO, *Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria*, in *Dir. pen. contemp.*, 2017, 140.

<sup>5</sup> Si è rilevato che, da un lato, l'informazione giudiziaria, consentendo un controllo sull'amministrazione

degenerazione è il c.d. “populismo giudiziario”<sup>6</sup>.

Peraltro, il fascio degli interessi incisi dall’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria risulta assai ampio: alcuni di essi possono definirsi endoprocessuali, mentre altri hanno una più schietta proiezione esterna rispetto al processo<sup>7</sup>. È necessario considerare l’efficienza delle indagini; l’onore, la reputazione, l’immagine, meglio indicate con un più ampio concetto di “dignità” delle persone coinvolte dalla comunicazione giudiziaria (non necessariamente l’indagato/imputato); la neutralità psichica del giudice del dibattimento<sup>8</sup>; l’assenza di condizionamenti emotivi sugli attori processuali (si pensi anche ai testimoni)<sup>9</sup>; la fiducia dei cittadini nella giustizia; la presunzione di innocenza. Quest’ultima è oggi al centro del dibattito con riferimento al campo della c.d. “comunicazione istituzionale” sulla quale incide la Direttiva n. 343/2016, attuata dal decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188<sup>10</sup>.

Orbene, una siffatta istanza può senz’altro dirsi caratterizzata da una peculiare *vis expansiva*. Se è vero che ogni valore costituzionale deve adeguarsi plasticamente alla temperie socioculturale in cui viviamo, alla presunzione di innocenza occorre riconoscere oggi anche una ulteriore caratura, che potrebbe definirsi come “diritto di non essere rappresentati come colpevoli prima della decisione definitiva”; di tale profilo la stessa Corte costituzionale ha dato atto con la sentenza 30 luglio 2021, n. 182 attribuendo ad esso una dimensione endoprocessuale<sup>11</sup>. Peraltro, sullo sfondo della tematica in oggetto, è impossi-

---

della giustizia, risponde alla regola elementare di psicologia comportamentale secondo cui la sola prospettiva di una verifica esterna del proprio operato dissuade quasi sempre da deviazioni e abusi nell’esercizio del potere conferito. Da un altro lato, la pubblicità del processo sortisce altri effetti positivi: si pensi alle iniziative giudiziarie coraggiose portate avanti con il sostegno della stampa, alle denunce dell’uso improprio di strumenti processuali da parte dei mass media, ai contributi decisivi alle indagini apportati, suggeriti o raccolti dagli organi di informazione, agli insabbiamenti smascherati da inchieste giornalistiche. Così GIOSTRA, *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, in *Riv. dir. media*, 2018, 3, 23.

<sup>6</sup> Si veda il saggio di AMODIO, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Roma, 2019.

<sup>7</sup> «Se il collegamento dell’art. 21 con l’art. 101 Cost. consente di affermare che il nostro ordinamento non può rinunciare all’informazione giudiziaria, quello con gli artt. 2, 24, 27 e 111 Cost. dà ineludibili indicazioni in ordine al *quomodo* del suo esercizio». Così GIOSTRA, *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, cit., 34.

<sup>8</sup> INTRIERI, PIQUÉ, *La tutela del segreto esterno: “virgin mind” del giudice e nuovi media*, in *Cass. pen.*, 2016, 156.

<sup>9</sup> Sul profilo dell’imparzialità del giudice, VOENA, *Processo pubblico e “mass media”: il passato e il presente*, in *Leg. pen.*, 2020, 10, 160 ss.; CASIRAGHI, *Informazione giudiziaria, processo mediatico e imparzialità del giudice*, in *questa Rivista*, 2021, 3, 1 ss.

<sup>10</sup> Sul concetto di “comunicazione istituzionale”, SOLITO, *Comunicazione istituzionale*, in *Le parole della comunicazione*, a cura di Sorrentino, Pisa, 2018, 80 ss.

<sup>11</sup> La Consulta si è soffermata sullo statuto costituzionale, convenzionale ed europeo della presunzione di innocenza, dichiarando infondata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 578 c.p.p. nella

bile non cogliere anche una proiezione extraprocessuale della presunzione di innocenza più specificamente rivolta al modo in cui la persona sottoposta al procedimento penale è percepita dall'opinione pubblica<sup>12</sup>.

D'altronde, la predetta forza espansiva si percepisce da tempo sotto il profilo terminologico: a fronte di una norma costituzionale che reca la locuzione "non è considerato colpevole" si parla di "presunzione di innocenza" ed in questa espressione non c'è soltanto la consapevolezza che "non colpevole" e innocente sono "antonimi disgiunti"<sup>13</sup>, non c'è soltanto il fascino evocativo insito nella proclamazione costituzionale di un diritto fondamentale, ma si radica oggi anche la *forza giuridica* del metodo dell'al di là del ragionevole dubbio.

*3. La ricognizione degli interessi in gioco nel recente intervento della Consulta.* Quello dei limiti della cronaca giudiziaria e dei confini rispetto al processo mediatico è un tema caldo da molto tempo. Merita ricordare, in proposito, il

---

parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili. Alla luce dell'esegesi della Corte di Strasburgo (Grande Camera, 12 luglio 2013, *Allen c. Regno Unito*, in [www.echr.eu.int](http://www.echr.eu.int); Terza Sezione, 20 ottobre 2020, *Pasquini c. Repubblica di San Marino*, *ibidem*), fondamentale per comprendere anche la portata "europea" della garanzia (art. 52, comma 3 CDFUE), la Corte costituzionale ha ricondotto al profilo strettamente endoprocessuale della presunzione di innocenza gli effetti in ordine alle espressioni premature da parte di magistrati o di altri funzionari pubblici sulla colpevolezza di un imputato. Si tratterebbe di una garanzia che opera "nel contesto del processo penale", accanto alla disciplina sull'onere della prova ed al privilegio contro l'autoincriminazione. Costituisce, invece, proiezione extraprocessuale della presunzione di innocenza quella che opera fuori del processo penale allo scopo di proteggere le persone assolte da un'accusa o nei cui confronti è stato interrotto un procedimento penale dall'essere trattate dai pubblici ufficiali o dalle autorità come se fossero di fatto colpevoli del reato contestato. Questo secondo aspetto della presunzione di innocenza entra in gioco, dunque, quando il procedimento penale si conclude con un risultato diverso dalla condanna. Si veda C. cost., 30 luglio 2021, n. 182, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>12</sup> Sul punto, VOENA, *Processo penale e mezzi di comunicazione di massa: un instabile stato dell'arte*, in *Proc. pen. giust.*, 1° settembre 2019, 8 ss.; Id., *Processo pubblico e "mass media": il passato e il presente*, cit., 155. Ancora centrale appare Corte cost., n. 18 del 1966, anche per una già illuminata ricognizione dei valori in gioco nella materia della pubblicità del processo penale. Sulle proiezioni sistematiche della presunzione di innocenza, si vedano le considerazioni di CANESCHI, *Processo penale mediatico e presunzione d'innocenza: verso un'estensione della garanzia?*, in *questa Rivista*, 2021, 3, 3 ss. Sulla differenza tra la formula costituzionale dell'art. 27, comma 2 e quella convenzionale dell'art. 6, par 2, FERRUA, *La direttiva europea sulla presunzione di innocenza e i provvedimenti cautelari*, in *Il Penalista*, 27 ottobre 2021, 32. Per il rilievo che, nella giurisprudenza della Corte europea, l'obbligo di osservanza della presunzione di innocenza grava direttamente anche sui giornalisti, cfr. *Rel. uff. mass.*, n. 6 del 2022, Roma, 18 gennaio 2022, 16 ss.

<sup>13</sup> GAROFOLI, *Presunzione d'innocenza e considerazione di non colpevolezza, la fungibilità delle due formulazioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 1190.

disincanto con il quale Francesco Palazzo ha rilevato la contraddizione insita nel nostro ordinamento tra un apparato normativo in realtà piuttosto ricco ed una sostanziale disapplicazione dello stesso nella prassi, prospettando la necessità di una soluzione chiarificatrice<sup>14</sup>. Volendo solo enunciare le discipline di riferimento, si pensi alle norme processuali sul segreto investigativo e sul divieto di pubblicazione; alle norme penali sul segreto, sul divieto di pubblicazione e sulla diffamazione; ai profili civilistici relativi al risarcimento del danno; al testo unico sulla *privacy*; alle regole deontologiche adottate a vari livelli e rivolte a magistrati, avvocati e giornalisti<sup>15</sup>.

È importante tenere presente che sull'apparato sanzionatorio è intervenuta di recente la Corte costituzionale con la sentenza n. 150 del 2021, con la quale si è eliminata la necessaria irrogazione della pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa, dichiarando l'illegittimità dell'art. 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 e l'illegittimità consequenziale dell'art. 30, comma 4, legge 6 agosto 1990, n. 223<sup>16</sup>.

La Consulta ha affermato la necessità di non inibire la libertà di stampa («pietra angolare dell'ordine democratico») in ragione della «cruciale funzione di

---

<sup>14</sup> PALAZZO, *Note sintetiche*, cit., 140.

<sup>15</sup> A quest'ultimo proposito, si ricordi il codice di autoregolamentazione dell'AGCOM (delibera n. 13/08/CSP, recante "Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive" e poi recepiti nel Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive") ed il Testo unico dei doveri del giornalista approvato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti nelle riunioni del 15-17 dicembre 2015 e 26-28 gennaio 2016, con le più recenti modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2021 con particolare riferimento al rispetto della differenza di genere. In particolare, il nuovo art. 5-bis, rubricato «rispetto delle differenze di genere», pone l'attenzione sulla gravità dell'uso di narrazioni scorrette «in casi di femminicidio, violenze, molestie, discriminazione e fatti di cronaca che coinvolgono aspetti legati all'orientamento e all'identità sessuale». Il testo riporta l'attenzione sulle espressioni, immagini lesive e stereotipi di genere che spesso ritroviamo ancora all'interno delle narrazioni. Si richiede un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole e si impone di «non alimentare la spettacolarizzazione della violenza», facendo attenzione a non sminuire la gravità del fatto con espressioni, termini ed immagini. Si domanda un resoconto rispettoso anche dei familiari delle persone coinvolte. Il nuovo comma 2 dell'art. 2 prevede la possibilità di addebitare al giornalista «il manifesto disconoscimento dei principi deontologici che regolano l'esercizio della professione, quando sia stato sanzionato con una decisione non più impugnabile e sia nuovamente incolpato, nell'arco di un quinquennio dal precedente provvedimento disciplinare, per aver violato il medesimo principio con il proprio comportamento». Nel caso in cui ricorrano tali condizioni, l'accertamento della ripetizione della stessa violazione comporta una sanzione più grave.

<sup>16</sup> Corte cost., n. 150 del 2021. La Consulta è pervenuta a tale arresto anche a fronte del diritto vivente che condiziona l'operatività della causa di giustificazione del diritto di cronaca nella sua forma putativa (art. 59, comma 4 c.p.) al requisito dell'assenza di colpa nel controllo delle fonti. La vicenda prendeva le mosse dalla condanna del direttore responsabile di una testata giornalistica per omesso controllo sull'attribuzione alle persone offese di un fatto determinato (l'affiliazione a un sodalizio mafioso) non corrispondente al vero alla luce degli atti di indagine dell'autorità giudiziaria.

controllo sull'operato dei pubblici poteri») e, al contempo, l'esigenza di tutelare la reputazione individuale, definita un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona, specie a fronte di aggressioni oggi enormemente amplificate dai nuovi strumenti di comunicazione in rete. Ad avviso della Corte, per quanto la punizione della diffamazione sia conforme al principio di offensività, il ricorso obbligato alla pena detentiva risulta sproporzionato: *de iure condendo*, la Costituzione non impone la previsione della sanzione detentiva per la diffamazione neppure nei casi più gravi.

La sentenza ha poi richiamato quanto affermato nella decisione n. 37 del 2019 con riferimento alla depenalizzazione dell'ingiuria<sup>17</sup>: il fatto che un diritto possa qualificarsi come "fondamentale" non implica la necessità che esso sia tutelato con la sanzione penale; può essere sufficiente, infatti, una tutela rimessa ai tradizionali rimedi aquiliani o ad apposite sanzioni pecuniarie di carattere civile. Infine, la Corte ha sottolineato (come già accaduto con la sentenza n. 132 del 2020<sup>18</sup>) l'attuale necessità di una complessiva riforma delle strategie sanzionatorie nella materia in esame alla luce del principio di proporzionalità, articolato nei consueti corollari della idoneità, necessità, proporzionalità (in senso stretto) degli strumenti. La decisione appena ricordata è chiara e caratterizzata da grande equilibrio nel bilanciamento degli interessi in conflitto e nell'affermazione dei principi coinvolti; c'è, tuttavia, da augurarsi che la vulgata non la tramuti nell'inesistente riconoscimento di un'odiosa sacca di impunità.

4. *La presunzione di innocenza e la comunicazione giudiziaria.* Tornando alla Direttiva n. 343/2016 ed al decreto legislativo n. 188 del 2021, anche se da più parti si era rilevato come la Direttiva (riconducibile al c.d. "pacchetto delle direttive di Stoccolma") si limitasse a tracciare norme minime, soprattutto in ragione del fatto che tale strumento mira ad individuare un comune denominatore europeo, si è dinanzi ad affermazioni di sicuro peso nella materia che ci occupa<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> Corte cost., n. 37 del 2019.

<sup>18</sup> Corte cost., n. 132 del 2020.

<sup>19</sup> Quanto all'*iter* che ha condotto all'approvazione del d.lgs. n. 188 del 2021, gli antefatti sono noti: una prima delega per il recepimento della Direttiva, contenuta nella legge 25 ottobre 2017, n. 163, non era stata attuata e nel 2018 l'Italia - ma lo stesso è accaduto anche in altri Paesi europei - aveva trasmesso alla Commissione europea la tabella di concordanza recante il testo delle norme nazionali vigenti, che consentivano di ritenere che l'ordinamento nazionale fosse già conforme rispetto alle previsioni della Direttiva. Il 31 marzo 2021 la Commissione europea ha presentato la prima relazione sullo stato di attuazione della Direttiva e - pur senza riferimenti espliciti alle normative di singoli Stati - ha dato un giro di vite alla necessità di attuare gli artt. 4 (dichiarazioni delle autorità pubbliche), 5 (sottoposizione a

È bene chiarire che la disciplina in esame si riferisce non alla patologia consistente nella violazione impunita del segreto d'ufficio con conseguente illecita pubblicazione sulla stampa di notizie e atti segreti. Di quest'ultima realtà, come è noto, ha preso atto la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 173 del 2009 – che ha esteso le regole sull'incidente probatorio all'udienza per la distruzione del dossieraggio illegale – affermando *ex professo* che «non esiste una adeguata tenuta della segretezza degli atti custoditi negli uffici giudiziari, come purtroppo dimostrano le frequenti fughe di notizie e di documenti»<sup>20</sup>. Si ha riguardo, piuttosto, ad un'altra patologia che affligge quella vera e propria rappresentazione mediatica del processo effettuata dalle stesse autorità pubbliche (usando la nozione autonoma della Direttiva al Considerando n. 17, testualmente ripresa dal decreto legislativo)<sup>21</sup>. Si delinea il tema dei rapporti delle procure (ma anche delle forze di polizia) con la stampa, collocato sul crinale sottile e insidioso che separa la cronaca giudiziaria dal processo mediatico. Superfluo il riferimento a dinamiche e vicende alle quali assistiamo quotidianamente: la degenerazione è la retorica colpevolista della stampa che dà la clamorosa notizia dei successi del pubblico ministero e della polizia giudiziaria qualche volta a poche ore di distanza dal fatto che ha scosso l'opinione pubblica<sup>22</sup>. Ci si trova di fronte alla “genesì ufficiale” dell'informazione e si pongono problemi di *quomodo* direttamente alla fonte. Prima ancora, risalendo la catena, viene in gioco la tecnica di redazione degli atti processuali e dunque si va a lambire la presunzione di innocenza nella sua accezione più classica e più squisitamente interna al processo penale<sup>23</sup>.

5. *Le linee guida del CSM.* È importante ricordare come nel luglio 2018 il CSM avesse approvato linee guida estremamente significative sul tema della comunicazione giudiziaria<sup>24</sup> dando vita, peraltro, ad una *soft law* sostanzial-

---

mezzi di coercizione fisica) e 10 (rimedio processuale in caso di violazione) (doc. COM (2021) 144 *final*); così la legge 22 aprile 2021, n. 53 ha delegato il Governo ad attuare la Direttiva al fine di prevenire una eventuale procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

<sup>20</sup> Corte cost., n. 173 del 2009, con nota di CONTI, *Intercettazioni illegali: la Corte costituzionale riequilibra un bilanciamento “claudicante”*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 195 ss.

<sup>21</sup> Su tale nozione, BACCARI, *In Gazzetta il D.lgs. 188/2021 sulla presunzione di innocenza*, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it).

<sup>22</sup> SPATARO, *Comunicazione della giustizia sulla giustizia. Come non si comunica*, in *Quest. giust.*, 2018, 294 ss.

<sup>23</sup> In definitiva la Direttiva ed il decreto legislativo confermano normativamente il complesso atteggiarsi della presunzione di innocenza. Sul punto, già, PALAZZO, *Note sintetiche*, cit., 144.

<sup>24</sup> Delibera 11 luglio 2018 recante “*Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale*” adottata a compimento di un'attività di studio affidata a una commissione mista di giuristi e di esperti della comunicazione. Si ricorda come Giovanni Canzio, che

mente disapplicata<sup>25</sup>.

Ebbene, in quella circolare vi erano già significativi anticorpi per evitare degenerazioni e si affermavano vigorosamente i principi di oggettività, trasparenza e comprensibilità dell'azione della magistratura, chiamata a comunicare direttamente il proprio operato (la c.d. "comunicazione proattiva") evitando la diffusione di notizie incomplete o imprecise e le conseguenti mistificazioni, come pure la personalizzazione delle informazioni e l'espressione di giudizi di valore su persone o eventi e la creazione di un rapporto privilegiato con esponenti dei *media*.

Si distingueva tra doveri nei confronti degli individui tutti e doveri di matrice processuale, ricordando espressamente tra questi ultimi il diritto dell'imputato di non apprendere dalla stampa quanto dovrebbe essergli comunicato preventivamente in via formale, oltre al dovere del pubblico ministero di rispettare le decisioni giudiziarie, contrastandole non nella comunicazione pubblica, bensì nelle sedi processuali proprie<sup>26</sup>.

Si faceva riferimento ai principi di chiarezza, sinteticità e tempestività della comunicazione. Come è ormai assodato dagli studi specifici, «la comunicazione che funziona meglio è quella che tiene conto dell'interlocutore più debole, non di quello più capace»<sup>27</sup>. Il tutto, armonizzando le forme di comunicazione delle varie sedi, sul presupposto che la capacità di comunicazione sia una componente fondamentale della professionalità del magistrato. Infine, si

---

ha coordinato il relativo gruppo di lavoro, da Presidente della Corte di Cassazione avesse già speso parole forti e chiare nell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017: si veda CANZIO, *Relazione del Primo Presidente della Corte di cassazione per l'apertura dell'anno giudiziario*, in *Cass. pen.*, 2017, 454 ss., par. 7 intitolato *Le distorsioni del processo mediatico*.

<sup>25</sup> Si veda BASILICO, *La giurisdizione è esercizio di democrazia solo se sia conosciuta e comprensibile*, in *Giust. insieme*, 13 luglio 2021, 9 ss. che ricorda come il Tribunale di Genova si sia attrezzato per attuare le linee guida, dotandosi di un responsabile della comunicazione e costituendo uno stabile canale di accesso alle notizie per gli organi d'informazione e per i cittadini. Una attenta disciplina è attuata da Procura Distrettuale della Repubblica di Bologna, Circolare su "I rapporti con la stampa a seguito della risoluzione del CSM in data 11 luglio 2018 contenente le linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziaria ai fini di una corretta comunicazione istituzionale", 13 luglio 2018. Nel senso che di alcuni dei principi dedotti nelle linee guida è ben possibile tentare di assicurare la reale condivisione e l'uniforme applicazione riducendo i margini della scivolosa dimensione di informalità che abitualmente caratterizza i rapporti con i *media*, MELILLO, *La comunicazione dell'ufficio del pubblico ministero*, in *Giust. insieme*, 1° giugno 2021, 10.

<sup>26</sup> Nelle linee guida si coglie un riferimento al rispetto della dignità della persona, indagata, imputata, o vittima del reato mentre nella Direttiva mancano riferimenti alla dignità. Cfr. BRUTI LIBERATI, *La problematica attuazione della direttiva UE 2016/343 sulla presunzione di innocenza*, in [www.giustizia.insieme.it](http://www.giustizia.insieme.it), che invece ricorda come nelle fonti in materia tale profilo sia sempre ricordato.

<sup>27</sup> Così, GHENO, *Potere alle parole*, Torino, 2019, 153 (citato anche da BASILICO, *Perché gli uffici possono e debbono comunicare ai cittadini*, cit., 9).

richiamava il principio secondo cui la esternazione deve essere imparziale, equilibrata e misurata anche quando ha ad oggetto l'atto di accusa e non solo quando riguarda provvedimenti giurisdizionali<sup>28</sup>.

6. *Il decreto legislativo n. 188 del 2021*. A fronte della quasi totale impermeabilità della prassi rispetto a tali eloquenti indicazioni, la spinta europea è divenuta ineludibile ed ha caricato il decreto legislativo di un forte valore simbolico<sup>29</sup>. Viene in gioco il principio di imparzialità dell'agire della giurisdizione che oggi volutamente si estende, nell'accezione più nobile ed ampia, anche alla magistratura inquirente. Senza voler ripercorrere nel dettaglio la disciplina di recente conio, è interessante notare nella presente sede che il decreto interviene su tre fronti regolati in ordine cronologico inverso<sup>30</sup>.

Anzitutto, ci si occupa delle dichiarazioni delle autorità pubbliche, regolando il modo in cui la persona sottoposta al procedimento viene rappresentata all'esterno e, in particolare, vietando che essa sia indicata come colpevole prima della decisione definitiva (art. 2, comma 1 d.lgs. n. 188/2021)<sup>31</sup>. A tal proposito, merita richiamare il *caveat* rivolto ad altro proposito da Glauco Giostra con uno sferzante monito sulla necessità di non cambiare solo il lin-

<sup>28</sup> Occorre anche ricordare che, a livello deontologico, vi è una disciplina specifica all'art. 2 lett. u) e v) d.lgs. 109/2006 concernente la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati che stigmatizza: «u) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui; v) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'art. 5, comma 2 d.lgs. 106/2006».

<sup>29</sup> Scettico sull'idoneità delle nuove norme ad orientare la prassi, FILIPPI, *Quale presunzione di innocenza?*, in [www.penaledirittoeprocedura.it](http://www.penaledirittoeprocedura.it). Sulla disciplina Gius. AMATO, *Divieto di presentare come "colpevole" la persona che è sottoposta ad indagine*, in *Guida dir.*, 48, 44; PORCU, *L'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza*, in *Il Penalista*.

<sup>30</sup> Si veda SPANGHER, *Un'informazione sui processi nel rispetto delle garanzie*, in *Guida dir.*, 2021, 48, 37.

<sup>31</sup> GIOSTRA, *Primi spunti per una più efficace comunicazione delle ragioni della Giustizia penale*, in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), ricorda, nell'ambito delle scelte di "ecologia del linguaggio", la Circolare 31 marzo 2017 con cui il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia invitava le direzioni competenti a «intraprendere tutte le iniziative necessarie al fine di dismettere nelle strutture penitenziarie, da parte di tutto il personale, l'uso sia verbale che scritto, della terminologia infantilizzante e diminutiva» che caratterizza il gergo corrente all'interno degli istituti penitenziari. Nel senso che il concetto di "autorità pubbliche", nella sua generalità, sia idoneo a ricomprendere anche le autorità giudiziarie, non solo requirenti, *Rel. uff. mass.*, n. 6 del 2022, cit., 22. Scettico sulla portata precettiva del riferimento alla "indicazione come colpevole", ALBAMONTE, *Presunzione di innocenza e comunicazione giudiziaria. Il d.lgs. n. 188/2021*, in *Il Penalista*.

guaggio ma anche i «moduli comunicativi»<sup>32</sup>: a ben vedere, il problema non è esclusivamente il “lessico” utilizzato, ma anche “cosa si vuole comunicare” e, più a ritroso, “cosa si pensa”. Prima ancora della terminologia utilizzata è il senso dell’espressione a dover rispettare la presunzione di innocenza (si pensi, in proposito, al tema dei c.d. “addebiti suggestivi”). In caso di violazione di tali prescrizioni il decreto legislativo - ribadita l’applicabilità della tutela penale, disciplinare e risarcitoria - allestisce il rimedio della richiesta di rettifica cui l’autorità, che ha reso la dichiarazione, deve dare luogo entro quarantotto ore con lo stesso risalto con il quale la violazione della presunzione di innocenza è stata perpetrata (art. 2, comma 2 ss. d.lgs. n. 188/2021)<sup>33</sup>. Se l’istanza di rettifica non è accolta o se la rettifica non rispetta tali modalità, è previsto un ricorso in via d’urgenza (*ex artt.* 700 c.p.c.) al tribunale che può ordinare la pubblicazione della rettifica (art. 2, comma 5 d.lgs n. 188/2021)<sup>34</sup>.

La seconda linea di intervento riguarda specificamente la comunicazione mediatica di informazioni inerenti ad un processo penale. Si è interpolato l’art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 106 del 2006, dedicato ai rapporti delle procure con la stampa - a mente del quale, come è noto, il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell’ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione<sup>35</sup> - precisando che

---

<sup>32</sup> GIOSTRA, *Primi spunti per una più efficace comunicazione*, cit., 3 che, sia pure ad altro proposito, prospetta il seguente esempio: facciamo l’esperimento di apportare alla frase “quel criminale deve marciare in galera” gli opportuni adeguamenti linguistici imposti dal c.d. “*person-first language*”. La frase diventa “quella persona coinvolta con la giustizia penale deve marciare in galera”, l’indecenza del messaggio non viene meno, perché non era nella parola “criminale”, bensì nell’auspicio. Proviamo, allora, a riformulare l’intera frase con espressioni meno rozze: “sarebbe bene che l’accusato di questo delitto venga condannato e che sconti la pena in carcere, nell’assoluta inedia, sino all’ultimo giorno”. L’auspicio, pur dopo il *restyling*, resterebbe inaccettabile, «ma il problema non è deprecarlo, bensì disinnescarlo culturalmente» (ibidem, 4).

<sup>33</sup> VOENA, *Processo penale e mezzi di comunicazione di massa*, cit., 9, ipotizza una conferenza stampa della difesa pur rilevando l’impraticabilità di una proposta che desterebbe sconcerto nell’opinione pubblica.

<sup>34</sup> Sulla difficoltà di utilizzare il rimedio della rettifica per sottoporre a controllo la correttezza di una espressione a carattere valutativo, BACCARI, *In Gazzetta*, cit., 4 che concorda con CANESCHI, *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza*, cit., 15 nel rilevare come nessun obbligo di rettifica sia imposto agli organi di informazione che abbiano diffuso le dichiarazioni delle autorità pubbliche. In tal senso, *Rel. uff. mass.*, n. 6 del 2022, cit., 23 cui si rinvia anche per l’evidenziazione di una serie di criticità dei rimedi previsti dalla disciplina di recente conio (ibidem, 24-25).

<sup>35</sup> Sulla delicatezza dell’ipotesi in cui i sostituti partecipino a “momenti informativi esterni”, *Rel. uff. mass.*, n. 6 del 2022, cit., 35. Nel senso che la comunicazione relativa a procedimenti penali non possa essere fornita direttamente da sostituti procuratori in ragione del disposto dell’art. 5, comma 3 d.lgs. n. 106/1006, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, “Direttiva in tema di comunicazioni istituzionali della Procura della Repubblica di Modena ed altre disposizioni in tema di presunzione di innocenza”, 9 dicembre 2021, prot. n. 13671 del 2021, 7: essi, tuttavia, sono tenuti

ciò avviene esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa<sup>36</sup>. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle «specifiche» ragioni di interesse pubblico che la giustificano ed assume quindi un carattere di eccezionalità<sup>37</sup>. In ogni caso, il nuovo comma 2-*bis* precisa che la diffusione all'esterno di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Con riferimento a siffatti requisiti, occorre ricordare i principi di ragionevolezza e

---

a predisporre bozze di comunicati da sottoporre tempestivamente al Procuratore della Repubblica e, ancor prima, in adempimento del principio di leale collaborazione, debbono informarlo tempestivamente degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza, comunque idonei a coinvolgere l'immagine dell'ufficio (ibidem, 9). Prospetta la possibilità che i sostituti partecipino a incontri con la stampa del capo dell'ufficio o del delegato, mantenendo ancora attualità la risoluzione del CSM 11 luglio 2018, Procura distrettuale della Repubblica di Bologna, 1° dicembre 2021, circolare avente ad oggetto i "Rapporti con la stampa a seguito del decreto legislativo 8 novembre 2021 in tema di presunzione di innocenza", 3-4.

<sup>36</sup> Il concetto di "particolare rilevanza pubblica dei fatti" è una formula abbastanza vaga la cui contenuto può variare anche in ragione delle peculiari realtà territoriali in cui l'indagine si svolge. Così Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, Direttiva, cit., 8.

<sup>37</sup> Collega le ragioni di interesse pubblico a particolari ipotesi come l'esecuzione di misure cautelari o l'acquisizione di prime informazioni in relazione a delitti di particolare gravità la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, Direttiva n. 3 del 2021, recante Prime indicazioni sull'applicazione del d.lgs. n. 188/2021, di attuazione della Direttiva 2016/343, 10 dicembre 2021, 4-5, cui si affianca l'esigenza di richiamare l'attenzione su situazioni che possono cagionare rischi e pericoli per la sicurezza o l'incolumità pubblica. Si tratta comunque di un concetto che lascia un ampio margine di apprezzamento contenuto soltanto attraverso la motivazione del provvedimento del Procuratore che schiude il terreno delle sanzioni disciplinari. ALBAMONTE, *Presunzione di innocenza*, cit., 4 il quale rileva altresì la possibilità che il timore di incorrere in siffatte sanzioni inibisca la comunicazione giudiziaria con l'effetto di ritorno rappresentato dal rischio di alimentare ulteriormente la circolazione non ufficiale di notizie (ibidem 5). Ritiene che costituisca buona prassi quella di fornire una giustificazione implicita anche delle ragioni che giustificano la scelta di procedere a comunicato stampa, Procura distrettuale della Repubblica di Bologna, 1° dicembre 2021, circolare, cit., 7. Nel senso che si sarebbe potuto propulsare le conferenze verso stadi avanzati delle indagini preliminari con un occhio anche al numero massimo di autorità partecipanti, al fine di evitare le frequenti forme pletoriche, BACCARI, *In Gazzetta*, cit., 5. Sul dibattito in seno al CSM sfociato poi nel parere del *plenum* del 3 novembre 2021, *Rel. uff. mass.*, n. 6 del 2022, cit., 32. Quanto alle notizie divulgabili, le circolari offrono variegati interpretazioni sulla possibilità di diffondere i nomi di persone coinvolte in indagini giudiziarie (spec. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, Direttiva, cit., 10; Procura distrettuale della Repubblica di Bologna, 1° dicembre 2021, circolare, cit., 5; Procura della Repubblica di Perugia, Direttiva finalizzata all'attuazione dell'art. 5 del d.lgs. 20 gennaio 2006, n. 106, come modificato dall'art. 3 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, 6 dicembre 2021, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it)). Si sofferma sulla necessità di divulgare solo fatti e situazioni conosciute o conoscibili dalle parti della vicenda procedimentale, evitando che l'interessato apprenda la notizia direttamente dalla stampa, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, Direttiva, cit., 10. Sulla necessità di tutelare la riservatezza dei soggetti diversi dall'imputato, cfr. Procura distrettuale della Repubblica di Bologna, 1° dicembre 2021, circolare, cit., 9.

proporzionalità di cui al Considerando n. 18 della Direttiva ove si precisa, altresì, che le modalità ed il contesto di tale diffusione non devono dare l'impressione di un giudizio anticipato di colpevolezza. Si tratta, all'evidenza, di concetti il cui contenuto è di difficile predeterminazione ed appare ontologicamente destinato ad essere implementato nella prassi, con elevato rischio di orientamenti difformi<sup>38</sup>.

Il ricordato comma 2-*bis*, con previsione opportuna ed apprezzabile, stabilisce che le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende<sup>39</sup> e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino alla decisione definitiva<sup>40</sup>. In presenza di stretta necessità o di specifiche ragioni di interesse pubblico, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire tramite comunicati ufficiali, oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato (comma 3-*bis*). C'è da

---

<sup>38</sup> In proposito, si veda il Parere del CSM, 3 novembre 2021, 38/PA/2021, 11, secondo cui, per un verso, la stretta necessità per la prosecuzione delle indagini ricorre quando la divulgazione è diretta a vagliare la reazione di una o più persone soggette ad intercettazione, ovvero a sollecitare la collaborazione ed il rilascio di informazioni da parte di una comunità ove un fatto si è verificato, salvo il controllo del procuratore, affiancato dal sostituto, sulla necessità di evitare che la comunicazione sia disfunzionale rispetto alle esigenze investigative; per un altro verso, le ragioni di interesse pubblico appaiono richiamare valutazioni di opportunità rimesse al solo Procuratore e dunque inevitabilmente influenzate dalla sua sensibilità culturale. Per la Procura della Repubblica di Perugia, Direttiva, cit., 3, all'interno di tale ipotesi rientrerebbe l'interesse dei cittadini ad essere informati di attività di indagine di rilievo nonché quello della stampa e degli altri mezzi di informazione di acquisire legittimamente notizie che consentano loro di esercitare il diritto di informazione. Per la Procura di Modena le ragioni di pubblico interesse possono essere individuate nella natura delle incolpazioni, nel ruolo dei soggetti coinvolti, nel numero degli indagati (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, Direttiva, cit., 9). Ad avviso di BACCARI, *Le nuove norme sul rafforzamento della presunzione di innocenza dell'imputato*, in corso di pubblicazione in *Dir. pen. proc.*, 2022, interpretazioni volte ad intendere estensivamente i requisiti in oggetto richiano di porsi in contrasto con quella che è la finalità avuta di mira dal legislatore. Per la Procura distrettuale della Repubblica di Bologna, 1° dicembre 2021, circolare, cit., 5, la stretta necessità per la prosecuzione delle indagini andrebbe colta nel suo legame con la disciplina ricavabile dagli artt. 114 e 329 c.p.p..

<sup>39</sup> Tale informazione, ove non si riduca al mero testuale riferimento all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento, può contribuire a formare nella pubblica opinione la comprensione del reale valore della presunzione di innocenza (BRUTI LIBERATI, *La problematica attuazione della direttiva*, cit., 9). Rileva, peraltro, BACCARI, *In Gazzetta.*, cit., 5, che se la sensibilità giuridica dell'opinione pubblica fosse così elevata da cogliere tecnicismi del genere, gli effetti pregiudizievoli del processo mediatico non esisterebbero da tempo. Pone l'accento sulla necessità che l'opinione pubblica colga la transitorietà degli eventuali provvedimenti cautelari adottati, Parere del CSM, 3 novembre 2021, cit.

<sup>40</sup> Quanto al contenuto dell'informazione, considera buona norma cautelare quella di evitare l'indicazione di generalità ed immagini, Procura distrettuale della Repubblica di Bologna, 1° dicembre 2021, circolare, cit., 9.

aspettarsi che la prassi operativa finirà per attecchire sulle pratiche consolidate in materia di rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria e, dunque, potrà apparire non omogenea sul territorio<sup>41</sup>. Con riferimento a tutti i comunicati stampa ed a tutte le conferenze stampa è stato introdotto il felice divieto di assegnare ai procedimenti pendenti «denominazioni lesive della presunzione di innocenza» (comma 3-ter)<sup>42</sup>. L'adempimento dei doveri stabiliti

---

<sup>41</sup> Nell'interpretazione prospettata dalla Procura della Repubblica di Perugia, Direttiva, cit., 4, gli atti di indagine su cui la polizia giudiziaria può fornire direttamente notizie sono solo quelli posti in essere prima dell'iscrizione della notizia di reato e quindi, ad esempio, arresti in flagranza, fermi, sequestri probatori e preventivi effettuati di iniziativa e, in caso di particolare interesse, la denuncia di soggetti a piede libero. In termini analoghi, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, Direttiva, cit., 12, con la cautela che la polizia giudiziaria debba sempre provvedere a notificare preventivamente il Procuratore circa il contenuto dei comunicati quando si tratta di attività investigative di grande impatto mediatico, in modo da consentirgli di non autorizzare temporeaneamente la comunicazione. Un approccio più restrittivo è accolto dalla Procura distrettuale della Repubblica di Bologna, 1° dicembre 2021, circolare, cit., 8: la Procura della Repubblica non ha il monopolio dell'informazione ma tale attivazione non può essere effettuata in autonomia dalla polizia giudiziaria, ma sempre autorizzata dal Procuratore con adeguata motivazione in ordine alle specifiche ragioni di interesse pubblico che la giustificano e che possono ravvisarsi anche in esigenze investigative. La medesima Direttiva considera autorizzabile in via generale il rilascio da parte delle forze di polizia di informazioni di cronaca rispetto ai fatti di rilievo penale verificatisi nel territorio allorquando non si ponga neppure un problema di tutela della presunzione di innocenza non essendovi ancora un indagato. V. anche la circolare della medesima Procura, 2 dicembre 2021, prot. 6052/2021, avente ad oggetto "I rapporti con la stampa a seguito del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, in tema di presunzione di innocenza. Indicazioni operative per la polizia giudiziaria". Un approccio analogo è accolto dalla Procura della Repubblica di Gorizia, 10 dicembre 2021, prot. n. 4516 del 2021, "Nota esplicativa e direttive operative in ordine al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188 contenente disposizioni in materia di rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza", 3; Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, 15 dicembre 2021, prot. n. 1985 del 2021, avente ad oggetto "Rapporti con gli organi di informazione alla luce del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188", 3-4; Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, 13 dicembre 2021, prot. n. 2687 del 14 dicembre 2021, avente ad oggetto i "Rapporti tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna e la stampa - decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188", 5.

<sup>42</sup> *A contrario*, la norma sembra legittimare che all'inchiesta sia comunque attribuita una denominazione, purché non lesiva della presunzione di innocenza. In tal senso, BACCARI, *In Gazzetta*, cit., 6, secondo cui preferibile sarebbe stato imporre l'esclusivo riferimento al numero del registro delle notizie di reato. Si veda Procura della Repubblica di Perugia, Direttiva, cit., 5 ove, essendo il divieto di denominazioni lesive di non agevole comprensione, si chiede di evitare l'assegnazione di una qualsivoglia denominazione ai procedimenti e/o comunque di non rendere nota all'esterno, anche inserendola nelle annotazioni di polizia giudiziaria, quella eventualmente utilizzata, per mere ragioni interne, durante la fase investigativa. Analogamente, si veda Procura distrettuale della Repubblica di Bologna, 1° dicembre 2021, circolare, cit., 9, ove si ritiene che la denominazione sia inutile in ottica di informazione e si considera preferibile confinarla ad una abitudine del passato, da non ribadire. Sotto altro profilo, BACCARI, *In Gazzetta*, cit., 6, sottolinea come, per contro, per gli organi di stampa non ci sia alcun divieto di utilizzare denominazioni lesive della presunzione di innocenza, anche se «l'uso di espressioni vietate alle autorità pubbliche potrebbe aumentare l'esposizione del giornalista al rischio di azioni legali nei suoi confronti».

dall'art. 5 d.lgs 106 del 2006 è posto sotto la vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello (art. 6, comma 1 d.lgs. n. 106 del 2006 così come interpolato dall'art. 3, comma 2 d.lgs. n. 188/2021)<sup>43</sup>.

Rientra nel medesimo ambito tematico la modifica dell'art. 329, comma 2 c.p.p. sul potere di "desecretazione" del pubblico ministero, circoscritto alle ipotesi in cui ciò sia "strettamente necessario" per la prosecuzione delle indagini<sup>44</sup>.

Già nel momento in cui lo schema di decreto legislativo era stato trasmesso alle Camere, non era mancato chi aveva rilevato che la disciplina avrebbe potuto andare a toccare il diritto della collettività ad essere informata su come la giustizia è amministrata. È appena il caso di rilevare che si tratterà di vedere come saranno interpretate in concreto queste norme, con particolare riguardo ai bilanciamenti che si scaricheranno sull'avverbio "strettamente" cui si fa più volte ricorso<sup>45</sup>. Poiché si è dinanzi ad una materia destinata ad essere gestita a livello di prassi operative delle procure, alla stessa stregua di quanto è accaduto in passato per problematiche di particolare delicatezza, si sta già registrando un proliferare di linee guida che portano il segno delle differenti sensibilità in merito alle questioni in esame. Al fine di scongiurare gli effetti deleteri collegati al formarsi di orientamenti difformi, si rende forse opportuno un intervento della Procura generale che ha già avuto occasione di esprimersi con riguardo a tematiche caratterizzate da forti profili di criticità e di persistente discrezionalità<sup>46</sup>.

---

<sup>43</sup> Spesso le dichiarazioni più improvide vengono rilasciate a margine della conferenza stampa quando l'incalzare delle domande incrina il programma delle dichiarazioni preparato a tavolino. Così, BASILICO, *Perché gli uffici giudiziari possono e debbono comunicare ai cittadini l'attività giudiziaria*, cit., 6.

<sup>44</sup> Sulla questione della pubblicazione di immagini di persone limitate nella libertà personale ad esempio al momento dell'arresto, si veda BRUTI LIBERATI, *La problematica attuazione della direttiva UE 2016/343*, cit., 4. Sul punto, in realtà vi sono norme interne (cfr. art. 114, comma 6-bis c.p.p.). In proposito, si ricorda la circolare emanata dal procuratore di Napoli Giuseppe Melillo il 19 dicembre 2017 avente ad oggetto la "Diffusione o pubblicazione di immagini di persone tratte in arresto o sottoposte a fermo di polizia giudiziaria". Merita precisare che il d.lgs. n. 188 del 2021 ha interpolato l'art. 474 c.p.p. stabilendo che l'adozione di cautele per limitare la libertà personale dell'imputato nel corso dell'udienza dibattimentale è disposta dal giudice, sentite le parti, con ordinanza che è revocata quando cessano i motivi del provvedimento (nuovo comma 1-bis). La medesima norma precisa che è comunque garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili.

<sup>45</sup> PALAZZO, *Note sintetiche*, cit., 142, pur ribadendo la preferibilità di un sistema in cui sia la legge ad individuare *in via presuntiva* il discrimine tra atti segreti e atti pubblicabili come accade per l'art.329 prima parte c.p.p., rileva come, in linea di fatto, l'individuazione in concreto degli atti segreti finisca per avvenire sulla base di una valutazione *ad hoc* del pubblico ministero.

<sup>46</sup> Si vedano le considerazioni di PALAZZO, *Un limite o un sostegno per le Procure della Repubblica? Due parole a proposito degli "Orientamenti per gli Uffici di Procura" forniti dalla Procura Ge-*

È interessante rilevare, invece, come al momento non abbia avuto seguito la questione dell'accesso diretto della stampa agli atti non più segreti (esperibile attraverso l'art. 116 c.p.p.)<sup>47</sup>: come è noto, tale prospettiva faceva perno sul superamento dell'irragionevole distinzione tra "atto" e "contenuto" di cui all'art. 114 c.p.p.<sup>48</sup>. Si era detto che una simile disciplina avrebbe evitato il c.d. "mercato nero della notizia", annullando il rischio che il cronista dovesse «confidare nella benevolenza degli inquirenti, di un avvocato, degli investigatori o del funzionario di turno», situazione che «non consente un rapporto paritario con la fonte». Tra i vantaggi dell'accesso diretto ci sarebbe stata la riduzione dei rischi «di rapporti poco chiari con le fonti o di manipolazione che possono derivare da un accesso privilegiato ai documenti d'indagine»<sup>49</sup>. In verità, una simile disciplina avrebbe rimediato ad alcune storture ma non sarebbe stata comunque sufficiente, perché avrebbe consegnato alla stampa materiale difficile da gestire, che si sarebbe prestato a manipolazioni senza un filtro tecnico sugli atti processuali, il tutto con buona pace del principio di separazione delle fasi processuali e della neutralità psichica del giudice, ma anche della riservatezza di informazioni, pur contenute all'interno di atti pubblicabili, ma non pertinenti all'accertamento processuale (profilo, questo, che ha assunto un rilievo specifico nella sofferta riforma delle intercettazioni). Risalendo ancora, lo schema di decreto legislativo mostra un terzo fronte di intervento che riguarda, a monte, la tecnica di redazione degli atti processuali anch'essa adeguata al rispetto della presunzione di innocenza (art. 115-bis c.p.p.)<sup>50</sup>. Sul punto è da condividere il rilievo di chi paventa il rischio di incentivare un'interpretazione burocratica e difensiva della presunzione di innocenza che si traduca in formule di stile cautelative e dunque è estremamente utile il richiamo a quanto dianzi sottolineato in merito alla necessità di lavorare sulla cultura dei contenuti prima ancora che sui moduli comunicativi<sup>51</sup>. Si profila una delicata distinzione tra tipologie di atti dal sapore piuttosto bi-

---

nerale presso la Cassazione, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it).

<sup>47</sup> Si veda Procura della Repubblica di Perugia, Direttiva, cit., 3 ove si stabilisce che, per compensare l'effetto di limitazione del diritto all'informazione derivante dal d.lgs. 188 del 2021, sarà prossimamente emanato un provvedimento per regolamentare l'accesso diretto dei giornalisti ex art. 116 c.p.p. agli atti di indagine non più segreti.

<sup>48</sup> Così, PALAZZO, *Note sintetiche*, cit., 142. Favorevole a tale impostazione, MELILLO, *La comunicazione*, cit., 12.

<sup>49</sup> STASIO, *Intercettazioni (e non solo): la sfida dell'accesso diretto dei giornalisti agli atti depositati non più segreti*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it).

<sup>50</sup> Parla di «registro linguistico "interno"» BACCARI, *In Gazzetta*, cit.

<sup>51</sup> BRUTI LIBERATI, *La problematica attuazione della direttiva*, cit., 10.

zantino, la cui implementazione contenutistica appare rimessa all'interprete<sup>52</sup>. Una prima categoria ricomprende i provvedimenti del giudice volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato e gli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza, in relazione ai quali non è previsto il divieto di indicare come colpevole l'indagato o l'imputato (art. 115-*bis*, comma 1, secondo periodo c.p.p.); se per il giudice è scontato il riferimento alla sentenza di condanna, con riferimento agli atti del pubblico ministero, si pensi, in via esemplificativa, alla richiesta di rinvio a giudizio e in generale agli atti di esercizio dell'azione penale (v. Considerando n. 16 della Direttiva), ma anche alla richiesta di misure cautelari<sup>53</sup>. Una seconda categoria è costituita dagli atti che presuppongono la valutazione di prove, dove i riferimenti alla colpevolezza sono limitati alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento. In tale partizione, paiono potersi iscrivere numerose decisioni del giudice, prima tra tutte l'ordinanza cautelare (e in generale ogni decisione adottata nel procedimento *de libertate*)<sup>54</sup>, ma anche la richiesta e il decreto autorizzativo delle intercettazioni e ogni altro provvedimento che effettui una valutazione interinale delle prove non finalizzata ad una pronuncia di merito sulla responsabilità penale (v. Considerando n. 16 della Direttiva)<sup>55</sup>.

<sup>52</sup> Stigmatizza l'eccessivo appiattimento sul linguaggio della Direttiva (art. 4, par. 1) che, peraltro, non appare consentaneo alla disciplina normativa di recente conio, *Rel. uff. mass.*, n. 6 del 2022, cit., 42.

<sup>53</sup> Nel senso che in tale categoria rientri l'impugnazione contro la sentenza di assoluzione BACCARI, *In Gazzetta*, cit., 6, secondo cui non è chiaro se nella «enigmatica» espressione rientri altresì l'avviso di conclusione delle indagini. Nel senso che una interpretazione rigorosa in merito agli atti del pubblico ministero porterebbe a ricomprendere nella categoria in esame soltanto la requisitoria, ALBAMONTE, *Presunzione di innocenza*, cit., 6. Malgrado la dizione «provvedimenti», utilizzata dall'art. 115-*bis*, commi 1 e 2 c.p.p., sembri riferirsi soltanto ad atti «decisori» in senso stretto, il senso complessivo della disposizione, come pure il riferimento agli «atti» del pubblico ministero quale partizione interna alla predetta categoria (art. 115-*bis*, comma 1, ultimo periodo), sembra confermare la possibilità di attribuire al termine «provvedimenti» il significato più generico di «atti». Naturalmente, l'ambiguità terminologica contribuisce ulteriormente ad accentuare la complessità esegetica della norma in esame.

<sup>54</sup> Al di là delle difficoltà interpretative derivanti dalle nuove complesse distinzioni, sottolinea FERRUA, *La direttiva europea sulla presunzione di innocenza e i provvedimenti cautelari*, cit., 37, come, rispetto alla decisione sul merito, nei provvedimenti cautelari non cambi lo standard probatorio (sempre costituito dall'al di là del ragionevole dubbio) ma la proposizione da provare: non la colpevolezza ma la «probabile colpevolezza».

<sup>55</sup> In proposito, può essere utile ricordare alcune pronunce della Corte di giustizia che hanno avuto importanti esiti esegetici sulle norme della Direttiva: in tali arresti si è avvertita la necessità di effettuare chiarificazioni in materia di decisioni *de libertate* affermando che la decisione sul mantenimento della custodia cautelare non può essere qualificata come una decisione giudiziaria che si pronuncia sulla colpevolezza dell'imputato (Corte di Giustizia, Sez. I, sentenza 19 settembre 2018, causa C-310/2018, c.d. caso Milev I e Corte di Giustizia, Sez. I, sent. 28 novembre 2019, C-653/19, PPU, c.d. caso DK. V. anche Corte di Giustizia, Sez. I, ord. 12 febbraio 2019, causa C-

Nell'ultima categoria, che si determina al netto della classificazione appena prospettata, paiono confluire tutti gli altri provvedimenti meramente procedurali ai quali si applica in tutta la sua estensione il divieto di indicare come colpevole l'indagato o l'imputato fino a quando la colpevolezza non sia accertata con sentenza definitiva. Si tratta all'evidenza di provvedimenti nei quali una valutazione di colpevolezza sarebbe un "fuori tema" in relazione alla natura ed alla finalità dell'atto e dunque si sostanzierebbe in una schietta e gratuita violazione della presunzione di innocenza. Si può immaginare, in proposito, l'ordinanza di proroga delle indagini preliminari, oppure l'ordinanza con la quale il giudice si pronuncia sull'ammissione delle prove; allo stesso modo, dal lato del magistrato requirente - al netto delle ambiguità derivanti dall'uso del termine "provvedimento" - è possibile menzionare la richiesta di ammissione delle prove o l'istanza di incidente probatorio<sup>56</sup>. Ma la scarsa chiarezza della tassonomia normativa emerge laddove si faccia riferimento a provvedimenti come l'ordinanza con la quale il giudice dispone l'imputazione coatta che si fa fatica a collocare anche procedendo per esclusione<sup>57</sup>.

Eppure, la nuova disciplina collega effetti giuridici forti alla predetta partizione - pur così sfumata - giacché stabilisce che soltanto in caso di violazione del divieto di indicare l'imputato come colpevole nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale che non presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza (art. 115-*bis*, comma 1)<sup>58</sup> opera il rimedio della richiesta di correzione. Quest'ultima deve essere presentata al giudice che procede o al giudice per le indagini preliminari nel corso di tale fase (anche quando l'atto è stato emesso dal pubblico ministero) che provvede con decreto motivato, da notificarsi all'interessato, alle altre parti ed al pubblico ministero. Questi ultimi, nei dieci giorni successivi, possono presentare opposizione al presidente del tribunale o della corte che decide con decreto motivato senza formalità di procedura. Qualora si tratti di un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o

---

8/2019). La Corte si è altresì pronunciata sulla decisione di "patteggiamento" in cui i cenni ad altre persone ancora sotto processo devono dar conto espressamente di tale situazione aggiungendo espressioni come "sarà giudicato separatamente" (Corte di Giustizia, Sez. II, sentenza 5 settembre 2019, causa C-377/18, c.d. caso A.H.).

<sup>56</sup> In proposito, si veda il Parere del CSM, 3 novembre 2021, cit.

<sup>57</sup> Per un'ampia ricognizione della giurisprudenza della Corte europea sul linguaggio da utilizzare negli atti giudiziari al fine di non stigmatizzare la persona sottoposta al procedimento, *Rel. uff. mass.*, n. 6 del 2022, cit., 43 ss.

<sup>58</sup> Nel senso che in tale alveo debbano ricadere anche le ordinanze cautelari che il comma 2 disciplina autonomamente, sia pure ritagliandole all'interno della categoria generale delineata dal comma 1, BACCARI, *In Gazzetta*, cit., 7.

della corte d'appello vengono richiamate le disposizioni sull'astensione del giudice (art. 36, comma 4 richiamato dall'art. 115-*bis*, comma 4). La specifica attenzione al profilo dei rimedi deriva, oltre che dai dettami della Direttiva, dalle condizioni apposte ai pareri espressi dalle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato sullo schema di decreto legislativo.

Occorre tenere presente come non sia la prima volta che ci troviamo dinanzi a norme "didattiche". Abbiamo l'esperienza recente della riforma delle intercettazioni che ha disciplinato le modalità con le quali deve farsi riferimento alle captazioni foniche nella richiesta cautelare e nell'ordinanza applicativa, in ragione della pubblicabilità di quest'ultima. Ma si può ricordare anche la modifica dell'art. 546 lett. e c.p.p. apportata dalla riforma Orlando. E, prima ancora, volendo cogliere una linea di continuità, si può pensare ai ripetuti interventi sull'ordinanza cautelare attuati con la legge n. 47 del 2015 e, più indietro, con le vigorose interpolazioni della legge n. 332 del 1995. Si coglie in questi interventi l'intento di normare sulla tecnica di redazione degli atti, giungendo a lambire talora anche le modalità espressive, non in via di *soft law* (come sta accadendo negli ultimi anni per le linee guida adottate a vari livelli istituzionali e volte ad attuare i principi di chiarezza, esaustività e sinteticità della motivazione) ma con la via meno "eterea" della c.d. *hard law*. D'altronde, nella materia che ci occupa, la questione affrontata dal decreto legislativo è cruciale: se è utopistica l'idea del magistrato che parla solo attraverso i suoi atti, è chiaro che se essi sono ben scritti la comunicazione giudiziaria non nasce distorta in partenza.

7. *Questioni di strategia comunicativa: la Corte costituzionale mediatica.* In una lettura illuminata, il decreto legislativo sulla presunzione di innocenza, nel suo forte valore paradigmatico, appare idoneo a dare nuova linfa alle ricordate linee guida emanate dal CSM nel 2018 ove si fa riferimento ai principi di oggettività, trasparenza e comprensibilità dell'agire della magistratura, affermando altresì il requisito eloquente della "misura" nella comunicazione<sup>39</sup>. Senza dimenticare che, accanto al fronte della comunicazione proattiva funzionale alla diffusione di informazioni corrette, si profila altresì - con analoghi caratteri di doverosità - quello della c.d. "comunicazione reattiva", implicante il dovere della magistratura di correggere l'informazione scorretta qualora la

---

<sup>39</sup> Si veda anche la delibera sull'uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei *social media* da parte dei magistrati amministrativi adottata il 18 marzo 2021 dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa.

stampa fornisse all'opinione pubblica una ricostruzione errata<sup>60</sup>. Sono i nuovi paradigmi che non debbono essere scoraggiati dalle prassi devianti ed hanno proprio la funzione di correggere ed orientare virtuosamente quelle prassi. È dunque necessario lavorare sulla strategia comunicativa e ciò comporta che si debba agire anzitutto e principalmente sul terreno della formazione.

Può essere utile ricordare come si sia parlato negli ultimi tempi di Corte costituzionale mediatica con riferimento all'impegno della Consulta sotto il profilo del rapporto con i *mass media* e della comunicazione delle decisioni ispirato anche a ciò che è stato realizzato da altre Corti nel panorama Europeo. Come precisa Giorgio Lattanzi, il fine è quello di scongiurare «“fughe di notizie”, incontrollate e spesso pilotate, ma anche manipolazioni o letture superficiali, se non strumentali, della decisione [...] evitando il danno di “interpretazioni fantasiose e arbitrarie”»<sup>61</sup>. La caratura “politica” di alcune pronunce si presta ontologicamente a distorsioni mediatiche che possono e debbono essere impediti alla radice; il discorso, all'evidenza, può essere trasposto, con i dovuti adeguamenti, sul tema dei rapporti tra processo penale e mass media.

D'altronde, fino a un paio di lustri or sono, discutere di format e linee guida per la redazione dell'imputazione e della motivazione aveva un sapore quasi fantascientifico, mentre oggi si tratta di valori al centro dei paradigmi della cultura giuridica della modernità che si stanno faticosamente facendo strada nella prassi.

In una visione, neppure troppo idealizzata, del processo penale si può cogliere un *fil rouge* tra tre elementi: il percorso di legalizzazione della epistemologia<sup>62</sup> - cui contribuisce, in una certa lettura, anche la ricordata riforma dell'art. 546 lett. e, che parrebbe aver consacrato il tentativo di smentita per tutte le inferenze, scientifiche e non, che si effettuano nel processo penale<sup>63</sup>; la cura delle modalità espressive; la vera e propria cultura della comunicazione. Ovviamente, la legalizzazione dell'epistemologia non riguarda soltanto i percorsi cognitivi del giudice del dibattimento, ma si proietta a ritroso anche su tutto ciò che accade prima, collegandosi al principio di completezza delle indagini,

---

<sup>60</sup> *L'imputato è un morto che cammina, condannato prima del processo*, intervista di Valentina Stella a Giorgio Spangher, in *Il Dubbio*, 17 maggio 2021.

<sup>61</sup> LATTANZI, *La comunicazione della Corte costituzionale*, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it). Sui diversi approcci tenuti nel corso degli anni dai Presidenti, PAJNO, *La Corte “mediatica”: aspetti positivi e profili problematici di una trasformazione in atto*, in *Quest. giust.*, 2020, 4, 137 ss.

<sup>62</sup> HAACK, *Legalizzare l'epistemologia. Prova, probabilità e causa nel diritto*, edizione italiana a cura di Tuzet, Milano, 2015.

<sup>63</sup> Volendo, CONTI, *Il BARD paradigma di metodo: legalizzare l'epistemologia senza riduzionismi aritmetici*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, spec. 831.

ai percorsi inferenziali del magistrato inquirente chiamato a svolgere la c.d. “*inference to the best explanation*”, alle regole di giudizio applicate prima del dibattimento<sup>64</sup>.

8. *Un cerchio che non si quadra*. Giunti a questo punto della trattazione viene da chiedersi se una piena attuazione dell’etica della comunicazione processuale possa considerarsi idonea a risolvere ogni problema legato alle storture del processo mediatico. In proposito, il pessimismo della ragione induce ad una scontata risposta negativa: nell’indagine preliminare gli spazi di contraddittorio sono ridotti e, se si verificano, vi è una notevole sfasatura temporale rispetto al clamore della notizia. Il dibattimento, poi, è destinato a svolgersi in un momento ancora più lontano in cui l’interesse mediatico appare quasi del tutto scemato. Si tratta di una distanza temporale inevitabile anche in un sistema idilliaco, sol che ci si limiti a constatare che il ragionevole dubbio come paradigma di metodo, attuato attraverso il tentativo di falsificazione nel contraddittorio dibattimentale, richiede un tempo fisiologico incompatibile con le esigenze istantanee dei media<sup>65</sup>.

Eppure, per la stampa, è sufficiente un’informazione di garanzia, ma anche solo un’iscrizione nel registro delle notizie di reato per scuotere l’opinione pubblica (che è spesso all’oscuro delle funzioni e dei significati di tali istituti, i quali vengono pertanto e purtroppo interpretati come provvedimenti di colpevolezza). Il che – ed è tema non da poco – può ripercuotersi a monte sulle scelte della magistratura addirittura in ordine al tipo di iscrizione da effettuare per evitare strumentalizzazioni dei canali di informazione. Quando poi viene emessa un’ordinanza cautelare, per l’opinione pubblica si è già dinanzi ad una sentenza di condanna, con evidente esasperazione delle torsioni sistematiche da sempre insite nel procedimento incidentale: dentro e fuori dal processo la cautela è pericolosamente vicina ad una pena, con tutti i connessi profili di stigmatizzazione sociale. Anche nella vicenda *de libertate* gli spazi di contraddittorio – peraltro cartolare – si realizzano in un tempo giornalisticamente

<sup>64</sup> CANZIO, *La motivazione della sentenza e la prova scientifica: “reasoning by probabilities”*, in *Prova scientifica e processo penale*, a cura di Canzio, Lupária, Milano, 2018, 8 ss.

<sup>65</sup> CANZIO, *Un’efficace strategia comunicativa degli uffici giudiziari vs. il processo mediatico*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 1537: «i ritmi e le sequenze dell’attività giudiziaria, per la rilevanza costituzionale della giurisdizione e per i valori primari che si esprimono nel giusto processo [...] esigono spazi e tempi adeguati per un’analisi critica del caso e delle prove, per lo studio delle questioni di fatto e di diritto, per la scelta della migliore soluzione decisoria e per la spiegazione delle ragioni della stessa». Dunque, le considerazioni qui svolte non sono destinate a modificarsi anche nel nuovo sistema disegnato dalla c.d. riforma Cartabia attraverso le deleghe contenute nella legge 27 settembre 2021, n. 134 per la riforma del processo penale.

molto distante rispetto alla notizia e la difesa avrà una posizione di reale parità con l'accusa soltanto al dibattimento. In un quadro del genere, è inaudita la pressione psicologica che subisce il giudice chiamato a pronunciarsi sulle impugnazioni cautelari o, successivamente, il giudice del dibattimento che voglia optare per una pronuncia liberatoria.

La questione si sposta allora sulle scelte di fondo di sistema processuale che oggi vede il metodo dialettico trionfare soltanto in un *trial* lontano ormai dall'interesse della collettività che, anzi, vive con "sorpresa" eventuali epiloghi liberatori pronunciati mentre la folla urlante chiede giustizia<sup>66</sup>. Si è dinanzi al pre-giudizio costruito nel circuito mediatico parallelo che determina un conflitto tra «giustizia applicata» e «giustizia attesa»<sup>67</sup>. Come ha affermato icasticamente Giorgio Spangher, il dibattimento «arriva a distanza di tempo e non conta più di tanto. La criticità è dunque questa: che il processo si celebra prima di entrare nell'aula di dibattimento. E questo va ad incidere anche sulla credibilità della giustizia. [...] Se la gente si stupisce della sentenza vuol dire due cose: che il suo giudizio è stato precedentemente condizionato e che non ha assistito al dibattimento»<sup>68</sup>.

È su questa realtà che i giornalisti debbono calibrare la loro attività senza perdere di vista il fine della cronaca giudiziaria che consiste nel comunicare alle persone la verità. E la verità parte dal dare conto di qual'è la fase del procedimento in cui ci troviamo e di quali sono i passaggi che dovranno arrivare; la verità impone di indicare qual è il reato che viene in questione, precisando che si dovrà accertare se il fatto rientra davvero in quella norma, distinguendo bene il *reportage* della vicenda dai giudizi sulla "persona" e sulla "personalità". Ancora, la verità richiede una netta linea di demarcazione tra le notizie che vengono "dal" processo e le notizie acquisite dal giornalista "fuori dal" processo. Altrimenti rischiamo di trovarci di fronte non al diritto di svolgere

---

<sup>66</sup> Si veda CANZIO, *Il linguaggio giudiziario e la comunicazione istituzionale*, in *Giust. insieme*, 19 maggio 2021, 3: «il linguaggio giudiziario è una sorta di metalinguaggio, che, nel decifrare e ricostruire nel presente la complessità e l'opacità di fatti e circostanze appartenenti al passato (*lost facts*), ha il compito di decodificarne il significante attribuendo ad esso il significato e la qualificazione di rilevanza secondo il diritto». L'Autore sottolinea come sia necessaria una specifica professionalità e formazione nelle tecniche della scrittura argomentativa (c.d. *legal writing*). Rileva GIOSTRA, *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, cit., 27 che l'attenzione mediatica provoca una traslazione del baricentro processuale nell'immaginario pubblico; vi è, inoltre, il rischio di indurre negli inquirenti la c.d. *tunnel vision* e cioè l'incapacità di valutare con la necessaria obiettività gli elementi che smentiscono la pista investigativa imboccata (ibidem, 29).

<sup>67</sup> Così CANZIO, *Relazione del Primo Presidente*, cit., 454. Nel senso che uno dei rimedi potrebbe ravvisarsi nella creazione di finestre di controllo giurisdizionale nelle indagini preliminari, VOENA, *Processo penale e mezzi di comunicazione di massa*, cit., 9.

<sup>68</sup> *L'imputato è un morto che cammina, condannato prima del processo*, cit.

cronaca giudiziaria ma ad una mistificazione priva di copertura costituzionale o comunque soccombente nel bilanciamento con gli interessi collidenti<sup>69</sup>.

Come è stato efficacemente affermato, la cronaca giudiziaria si distingue dalle altre branche del giornalismo perché deve necessariamente fare ricorso non solo alle regole del giornalismo ma anche alle regole tecniche del processo, che devono essere anch'esse spiegate ai lettori per far capire loro le ragioni di un fatto<sup>70</sup>. Per questo motivo, riteniamo possibile affermare che la decriptazione di un dato tecnico come la natura di un atto del procedimento (es. informazione di garanzia, ordinanza cautelare), la fase nella quale si trova il rito, la natura partecipata o meno delle decisioni, la regola di giudizio che opera nel processo penale, incide sulla stessa *verità* della notizia che, dunque, nella materia in esame ha una declinazione peculiare: come è stato detto, «la notizia di cui vengo in possesso non posso spiegarla correttamente se non la spiego anche tecnicamente»<sup>71</sup>. Ogni ambiguità che lasci non chiarito anche soltan-

---

<sup>69</sup> Si tratta di profili opportunamente normati dal Testo unico dei doveri del giornalista, nella versione attualmente in vigore a seguito delle modifiche divenute efficaci il 1° gennaio 2021. L'art. 8, rubricato cronaca giudiziaria e processi in tv stabilisce che il giornalista «a) rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza. In caso di assoluzione o proscioglimento, ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online; b) osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale; c) evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d'indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti; d) nelle trasmissioni televisive rispetta il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo – garantendo il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti; e) cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi». All'art. 9, rubricato "doveri in tema di rettifica e di rispetto delle fonti" stabilisce che il giornalista «a) rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate; b) non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico; c) verifica, prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia che ne sia a conoscenza l'interessato. Se non fosse possibile ne informa il pubblico; d) controlla le informazioni ottenute per accertarne l'attendibilità; e) rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; in tutti gli altri casi le cita sempre e tale obbligo persiste anche quando si usino materiali – testi, immagini, sonoro – delle agenzie, di altri mezzi d'informazione o dei *social network*; f) non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione; g) non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento».

<sup>70</sup> *La cronaca giudiziaria racconta il Paese*. Intervista di Andrea Apollonio a Giovanni Bianconi, in *Giustizia insieme*, 8 giugno 2021, 1.

<sup>71</sup> «Credo che la difficoltà maggiore del [...] lavoro (del giornalista) stia in questo: non ignorare né banalizzare il dato tecnico ma essere al tempo stesso efficace nel fornire la notizia. Inoltre, la cronaca giudi-

to uno di questi aspetti è equiparabile ad una mistificazione. Sotto il profilo appena accennato, dunque, ci si trova ancora una volta a solcare il terreno della deontologia professionale: occorre che la magistratura interiorizzi la cultura della comunicazione istituzionale e che i cronisti giudiziari siano tecnicamente attrezzati a dare una notizia “vera”: «il peso, la responsabilità di scrivere un articolo che coinvolge la vita di altri non è molto minore rispetto al peso di decidere sulla libertà delle persone»<sup>72</sup>.

9. *La questione “speciale” delle intercettazioni.* Il quadro non sarebbe completo senza un cenno alle intercettazioni. Qui il discorso deve essere fatto – ed è stato fatto – a parte. Le captazioni occulte, come le intercettazioni, le videoriprese e il captatore informatico, hanno una potenzialità captativa onnivora che, ovviamente, può coinvolgere l’indagato o terze persone. Ecco che l’onore, la reputazione, la riservatezza e soprattutto la dignità (bene *summa* di tutti quelli appena indicati), vengono esposti ad un *vulnus* che – con tutte le cautele del caso – può trovare giustificazione nel bilanciamento tra tutela del “domicilio informatico” e accertamento del fatto nel processo: il diritto alla prova nel processo penale può giustificare forti compressioni della “riservatezza” (termine oggi in voga cui si è soliti ricondurre anche le istanze collegate agli artt. 14 e 15 Cost. nella loro lettura evolutiva, oltre che la *privacy* radicata nell’art. 2 Cost.)<sup>73</sup>. Poi, però, occorre prestare attenzione a che il prodotto morbosamente ghiotto di questo bilanciamento non si traghetti *sic et simpliciter* sui mezzi di comunicazione di massa – come è avvenuto finora – perché in quest’ultimo contesto onore, reputazione e riservatezza hanno un peso diverso, tornano ad espandersi nella loro interezza e debbono essere bilanciati *ex novo* con il diritto di informare e di essere informati. Di qui la necessità di cautele specifiche.

---

ziaria è l’unico settore davvero trasversale, che sconfina in tutti gli altri». Così, *La cronaca giudiziaria racconta il Paese*. Intervista di Andrea Apollonio a Giovanni Bianconi, cit., 1-2. «[...] quella fornita per esempio a seguito di una ordinanza di custodia cautelare deve essere una informazione circoscritta a quella che è, una ordinanza di custodia cautelare che evidentemente valorizza per gran parte gli elementi raccolti dall’accusa, senza il contraddittorio e tutto il resto. Questo porta con sé la continenza da parte nostra nel doverlo scrivere e nel dovere essere precisi. È di nuovo una questione di deontologia professionale. Spetta a me giornalista ricordare che quella è una ricostruzione necessariamente parziale, perché manca la versione della difesa, e che c’è la presunzione di innocenza, che prima di esprimere un giudizio sulla responsabilità c’è bisogno del vaglio dibattimentale» (ibidem, 5).

<sup>72</sup> V., ancora, *La cronaca giudiziaria racconta il Paese*. Intervista di Andrea Apollonio a Giovanni Bianconi, cit., 1-2. Come è noto, una rettifica spesso pubblicata è il chiarimento che il soggetto coinvolto dalla notizia non risulta formalmente indagato.

<sup>73</sup> Volendo CONTI, *Sicurezza e riservatezza*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1572 ss.

La riforma delle intercettazioni è una lunga storia con un finale (forse) lieto, quanto meno in ragione – anche stavolta – dell’effetto simbolico della novella normativa. Perché, dopo tanti tentativi falliti e polemiche, si è colta e valorizzata la distinzione tra segreto interno e segreto esterno al processo penale e si è compreso come la conoscibilità di un atto in favore della difesa (a tutela del diritto di difesa) sia un qualcosa di molto diverso rispetto alla possibilità di pubblicare l’atto quando esso abbia un contenuto informativo *sui generis* (il c.d. “effetto pesca a strascico”) che si estende anche a notizie pur gustose ma non pertinenti, inutili rispetto all’accertamento.

Nella disciplina della conoscibilità in favore della difesa il bilanciamento è tra segreto investigativo e *ius defendendi*; nella regolamentazione della diffusione esterna il bilanciamento è tra il diritto di informare ed un fascio di interessi, come si è visto, più complesso: non solo e non tanto l’efficacia delle indagini, quanto la presunzione di innocenza e in questa materia, soprattutto, la dignità/riservatezza della persona intercettata. La consapevolezza di tale distinzione di piani emerge nella riforma da poco entrata in vigore (legge 28 febbraio 2020, n. 7 di conversione del d.l. 30 dicembre 2019, n. 161), laddove si è scelto il segreto esterno perenne per le conversazioni non acquisite; laddove il brogliaccio e l’intercettazione conoscibile dalla difesa, ancorché acquisita, è pubblicabile solo come notizia generica (il c.d. “contenuto”) e non nella sua integralità; laddove, fatta la scelta “politica” di rendere pubblicabile integralmente l’ordinanza cautelare, si è vietato a monte di inserire il riferimento testuale alle intercettazioni anche nelle richieste *de libertate*.

Come è noto, si sta ancora lavorando sugli archivi digitali, vera e propria ipostatizzazione del segreto. Il CSM è intervenuto da ultimo con la delibera del 28 luglio 2021 sulla “Ricognizione di linee guida e buone prassi in materia di intercettazioni a seguito dell’entrata in vigore della riforma della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni”. Non è ancora tutto chiaro, né tutto realizzato; d’altronde la riforma delle intercettazioni trova applicazione per i procedimenti iscritti dal 1° settembre 2020. Si sta pensando oggi al ricorso a modelli internazionali di valutazione della sicurezza informatica ed a soggetti certificatori. E restano ancora incertezze concettuali e disomogeneità applicative: ad esempio, le linee guida registrano come non vi sia uniformità di vedute circa il conferimento nell’archivio delle videoriprese, complice la persistente atipicità di questo mezzo di ricerca della prova, pretoriamente disciplinato dalle note sentenze della Corte costituzionale e delle

Sezioni unite<sup>74</sup>.

10. *La mistificazione mostruosa: il processo mediatico.* È adesso d'uopo un cenno all'idolo polemico, il "processo mediatico" vero e proprio, quella ibridazione, frammista di finzione e realtà, tra fatto e opinione, tra vicenda storica e personalità di un individuo che, con l'arma dei mezzi di diffusione di massa, ha un'incontenibile potenza ideologica determinando un pericoloso, esplosivo ed incontrollabile intreccio tra populismo, politica criminale, giustizia penale, spettacolo<sup>75</sup>. Uno straordinario *appeal* che deriva dal legame con il processo penale in corso, propiziato dalla fuoriuscita di atti e dall'intervento di protagonisti reali<sup>76</sup>. Si è dinanzi ad una forma di intrattenimento, ad un genere autonomo di spettacolo con format piuttosto riconoscibili.

Questa attrattiva - esponenzialmente cresciuta negli ultimi anni<sup>77</sup> - deriva dall'effetto ansiolitico prodotto sui telespettatori, la cui attenzione è catalizzata da fatti che chiamano in causa ἔρωσ e θάνατος, distolta dal quotidiano con l'impressione elettrizzante di maneggiare le prove, con la *suspance* che non viene da un romanzo giallo ma da un fatto di cronaca, saziata da un finale manicheo praticamente sempre in chiave di individuazione del colpevole. Francesco Mauro Iacoviello ritiene che l'opinione pubblica non voglia solo essere informata, ma voglia proprio giudicare ed in questo ravvisa - con una sorta di ricorso storico - un desiderio di tornare alla giuria popolare<sup>78</sup>. Tutto questo ricorda - con gli ovvi e dovuti adeguamenti - l'effetto catartico della tragedia greca per i cittadini ateniesi del V secolo a.C. nella sequenza ὄβρις, νέμεσις, κάθαρσις.

Il crimine è uno strappo nel tessuto sociale, la trasmissione televisiva, che permette di fare un processo mediatico aperto, consegna il mostro

<sup>74</sup> La Delibera consiliare invitava i referenti informatici distrettuali del settore penale a completare l'opera di monitoraggio del concreto dispiegamento degli applicativi commessi alla gestione e fruizione dell'archivio riservato, curando di rispondere entro il 15 ottobre 2021 al questionario allegato alla Delibera.

<sup>75</sup> Si vedano le considerazioni di INSOLERA, *Forca e melassa*, Milano-Udine, 2021, 17 ss.

<sup>76</sup> «Si potrebbe vietare disciplinarmente la partecipazione al processo mediatico di magistrati e avvocati impegnati nella celebrazione di quello reale. Anche se bisogna pur riconoscere che talvolta la partecipazione dell'avvocato è resa necessaria al fine di poter in qualche modo contrastare le torsioni colpevoliste di certi dibattiti, "approfondimenti" e spettacoli televisivi». Così, PALAZZO, *Note sintetiche*, cit., 148.

<sup>77</sup> Così I. Merzagora, intervistata da A. Alberti, *Perché la cronaca nera ci appassiona tanto*, in *Marie Claire*, giugno 2019, 53-54. Secondo il direttore esecutivo di Entertainment di Fox Italia «il genere in ascesa è il *true crime*, serie tv basate su storie vere che mescolano realtà e fiction. Con il pretesto della narrazione documentaristica non risparmiano dettagli crudi, pruriginosi, raccapriccianti» (ibidem).

<sup>78</sup> IACOVIELLO, *Conclusioni. Il processo senza verità*, in *Processo mediatico e processo penale*, a cura di Conti, Milano, 2016, 219.

all'opinione pubblica<sup>79</sup>. Lo afferma Carlo Enrico Paliero: gli archetipi criminali, che emergono dai media, hanno sempre una caratterizzazione di tipo manicheo orientata al paradigma dicotomico *buono-cattivo* (“noi” e “loro”) secondo un meccanismo di esclusione (capro)espiatoria ben noto all'analisi criminologica di matrice psicoanalitica: sono sempre *emotigeni* e a base *ansio-gena*<sup>80</sup>. Come rilevato da Margherita Cassano nell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016 presso la Corte d'appello di Firenze, tutto questo produce «un'innegabile assuefazione emotiva con conseguente annullamento di ogni forma di *pietas*» nei confronti dell'imputato e spesso anche nei confronti della vittima «che pure è uno dei pilastri della convivenza civile»: la creazione di veri e propri «mostri mediatici» calpesta la presunzione costituzionale di innocenza ed il principio di pari dignità di ogni persona solennemente affermato dall'art. 2 Cost.<sup>81</sup>.

È stato autorevolmente sottolineato che due sono le cause del crescente interesse per il processo mediatico<sup>82</sup>. Una ragione consiste nella circolazione di materiale probatorio con l'*imprimatur* delle autorità inquirenti, che dà all'impianto accusatorio il crisma dell'ufficialità: su questo punto dovrà vedersi quale effetto performativo produrrà l'entrata in vigore del d. lgs n. 188 del 2021. L'altra causa deve ravvisarsi nella perdita di centralità della prova dichiarativa rispetto alla prova scientifica, potente catalizzatore di interesse perché capace di fornire risposte certe ed idonee a placare l'ansia, specie se chi le dà indossa un camice bianco<sup>83</sup>: nulla di più falso, come è ormai noto.

<sup>79</sup> «Ascoltare perentorie affermazioni di colpevolezza rassicura: la profonda ferita sociale causata dal delitto trova convincente e tempestiva sutura, senza attendere un processo lontano da noi, quanto a metodo di accertamento, e dal fatto di reato quanto a distanza temporale». Così GIOSTRA, *Processi giusti e processi spettacolo. Un medioevo d'ingiustizia*, in *Avvenire*, 12 giugno 2021.

<sup>80</sup> PALIERO, *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed “effetti penali” dei media)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 486.

<sup>81</sup> CASSANO, *Discorso inaugurale del Presidente*, Corte d'Appello di Firenze, anno giudiziario 2016, in [www.giustizia.toscana.it](http://www.giustizia.toscana.it). Come sottolinea SPANGHER, *L'imputato è un morto che cammina, condannato prima del processo*, intervista di Valentina Stella a Giorgio Spangher, cit., gli imputati, anche se assolti, saranno per sempre vittime della *damnatio memoriae*.

<sup>82</sup> Si veda SPANGHER, *Verità processuale, verità mediatica, verità politica*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 807.

<sup>83</sup> Come è noto, la diffusione di *fiction* a tema indagini scientifiche ha determinato quello che i criminologi chiamano “effetto CSI” sulla scorta di un documento sulle scienze forensi pubblicato dalla National Academy Press (*Strengthening Forensic Science in the United States. A Path Forward*, Washington 2009, pp. 48-49). La nota *fiction* prospetta le scienze forensi come portatrici di soluzioni universali e sistematicamente produttive di verità processuale. Ebbene, l'effetto CSI fa riferimento alle conseguenze che simili finzioni cinematografiche sortiscono sulla realtà dell'amministrazione della giustizia. Si riscontra che i giurati attendono in ogni processo l'ingresso delle scienze forensi come risolutive del caso. Uno studio condotto da Schweitzer e Saks ha rilevato che, rispetto a coloro che non guardano CSI, gli appassionati di tale *fiction* appaiono più critici sulle scienze forensi presentate al processo e più fiduciosi

Sulla prova scientifica la battaglia è in corso nel processo penale. Vi è una giurisprudenza illuminata che sta dettando un sofferto decalogo post-popperiano: il noto paradosso evidenziato da Michele Taruffo (il giudice è chiamato a valutare un sapere che non possiede) è il problema di oggi. Uno dei temi più complessi a ogni livello è quello della comunicazione della scienza: è dunque chiaro ciò che può accadere nella mente del grande pubblico che si trova dinanzi prove genetiche o prove informatiche apparentemente caratterizzate da una sorta di autoevidenza, commentate da sedicenti esperti sulla cui specifica qualificazione non ci sono garanzie. Portando avanti il paragone, purtroppo proprio la scienza è il *deus ex machina* (ἀπὸ μηχανῆς θεός) della tragedia greca, che risolve l'intreccio e permette il finale catartico.

Il dramma mediatico è un rito che ricorda l'ordalia inquisitoria e si pone agli antipodi del concetto di verità processuale, già di per sé terribilmente imperfetta, delegittimandola qualora non si allinei ai propri risultati<sup>84</sup>. Nelle trasmissioni televisive non vi è un giudice terzo ed imparziale, bensì il giornalista inquisitore depositario del vero e del giusto e, soprattutto, della empatica fiducia del pubblico<sup>85</sup>; non vi sono limiti all'ammissione delle prove, non esiste l'inutilizzabilità patologica, né quella fisiologica (quest'ultimo aspetto si connette poi all'influenza deleteria del processo mediatico sulla neutralità psichica del giudice del dibattito); non vi è un contraddittorio tra le parti ma uno scontro verbale che vede talora partecipi alcuni attori processuali reali, talaltra la presenza di "estranei", opinionisti, criminologi o altro: si tratta, dunque, di un contraddittorio fittizio (eppure nel processo penale anche atti, pur formati in contraddittorio ma senza la partecipazione dell'interessato, hanno limiti alla utilizzabilità epistemologicamente inconfutabili); non vi è un principio di tipicità del fatto, il reato è ciò che appare tale all'opinione pubblica; vi è una confusione tra diritto e morale; non vi è un processo sul fatto ma sull'individuo e informazioni di ogni genere - talvolta decontestualizzate e prive di un riferimento temporale - entrano in ragione della loro idoneità a solleticare una curiosità a tratti morbosa con uno slittamento verso quello che

---

nel proprio verdetto. Cfr. N.J. SCHWEITZER e M.J. SAKS, *The CSI Effect: Popular fiction about forensic science affects public expectations about real forensic science*, in *Jurimetrics*, 2007, 47:357.

<sup>84</sup> Si veda RIVIEZZO, *L'ingiusto processo mediatico*, in *Media laws*, 2018, 3, 62.

<sup>85</sup> Qualche volta ad avallare la giustizia mediatica vi è la «sciagurata presenza» di un avvocato o di un magistrato, così GIOSTRA, *I processi mediatici insidiano il ruolo della magistratura*, in *Corriere della sera*, 20 giugno 2021. Se dopo anni il pronunciamento giurisdizionale confermerà la sentenza mediatica, offrirà l'impressione di una giustizia inutilmente lenta. Se, invece, dovesse discostarsene, sarà la prova di quanto sia formalistica e fallace la giustizia istituzionale, atteso che la verità nell'immaginario collettivo resterà quella apparsa sullo schermo.

potremmo definire un “diritto penale mediatico *tatertyp*” o un “*Gesinnungsstrafrecht* giornalistico”<sup>86</sup>; non vi è una sentenza irrevocabile che fa seguito al processo, ma un verdetto popolare istantaneo, uno *speedy trial* drammaticamente sfasato rispetto all'ordinaria sequenza procedimentale; l'opinione pubblica ignora le esigenze cautelari e conosce solo l'allarme sociale suscitato dal clamore mediatico della vicenda; ci si basa su di una «iconografia di frammenti» per dirla con Ennio Amodio, spesso decontestualizzati e dunque alterati nel loro significato, con buona pace anche del principio di completezza delle indagini<sup>87</sup>: la «precarietà del prodotto» si scontra con la «perentorietà del messaggio»<sup>88</sup> e la sentenza, magari assolutoria, che arriva dopo anni non ha la stessa risonanza delle prime notizie, oppure è definita “a sorpresa” delegittimando la magistratura<sup>89</sup>; si è già dianzi precisato che la prova scientifica risulta mostruosamente deformata, eppure ancora regina, dinanzi ad uno spettatore che non ha strumenti per valutare la “credibilità” dell'esperto.

Dal punto di vista delle regole di giudizio, nel processo penale si studia quella che può definirsi la “scienza delle prove” consistente nella motivazione legale e razionale parametrata sull'al di là del ragionevole dubbio e sul tentativo di falsificazione nella valutazione di ogni indizio nel ripudio della c.d. “convergenza del molteplice”. A tal fine lo studio delle fallacie logiche e delle distorsioni sistematiche della conoscenza applicate al ragionamento giudiziario può risultare utile per smascherarne gli errori e le debolezze<sup>90</sup>. Il recente volume

<sup>86</sup> Come noto, *tatertyp* indica il c.d. diritto penale per tipo di autore e *Gesinnungsstrafrecht* il c.d. diritto penale dell'atteggiamento interiore. Si veda BARBANO intervento all'incontro “*La presunzione di innocenza dopo il recepimento della direttiva UE: alcune esperienze straniere e prospettive di applicazione*”, organizzato dagli Osservatori Europa e Informazione giudiziaria dell'Unione delle Camere Penali, webinar, 7 maggio 2021. Sulla deriva personologica del reato, FORZATI, *L'illecito personologico fra destrutturazione del tatstrafrecht e affermazione del Täter-Prinzip*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 1996 ss.

<sup>87</sup> AMODIO, *Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction*, Milano, 2016, 128.

<sup>88</sup> AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., 129.

<sup>89</sup> Su questo una delle soluzioni delle linee guida del 2018 è la predisposizione da parte dell'organo decidente della notizia di decisione o abstract contestuale o immediatamente successiva alla deliberazione, consistente nella illustrazione sintetica, con linguaggio semplice, chiaro e comprensibile delle statuizioni decisorie e delle ragioni delle stesse che potrebbe sortire l'effetto di ridurre la forbice temporale tra decisione e deposito della motivazione: l'aspettativa di conoscere le ragioni è frustrata da questo iato temporale specie quando la decisione contrasta con quella mediaticamente attesa. Cfr. CANZIO, *Un'efficace strategia comunicativa degli uffici giudiziari vs. il processo mediatico*, cit., 1540.

<sup>90</sup> Sia consentito rinviare al nostro *Il BARD paradigma di metodo: legalizzare l'epistemologia senza riduzionismi aritmetici*, cit., 840. Si veda BLAIOTTA, *L'educazione sentimentale del giudice. A proposito di giustizia, amianto, vittime diffuse*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), che prende in esame i rischi collegati all'influenza della sfera emotiva in presenza di leggi scientifiche inidonee ad eliminare il dubbio. Inoltre, il giudice è un professionista che ha l'onere di motivare la sua decisione. Sa che la sua sentenza va a giudizio in appello e poi in cassazione: nulla teme di più il giudice che il giudizio dei suoi colleghi. Così,

intitolato *Rumore (Noise)* si occupa dei difetti del ragionamento umano che ci mettono di fronte a decisioni diverse e non prevedibili basate sugli stessi elementi, prospettando possibili soluzioni di “igiene decisionale” basate su protocolli correttivi<sup>91</sup>. Ebbene, di tutte queste *fallacies* e *biases* il processo mediatico è il crogiuolo giacché si ragiona con la conoscenza profana, incorrendo negli errori logici ed in quelli del ragionamento probabilistico, nelle scorciatoie conoscitive, nei pregiudizi, nelle distorsioni inconsapevoli, nel “rumore assordante” con gravissimi rischi di influire sulla serenità di valutazione del giudice ma anche sulla rievocazione mnemonica del testimone, chiamato in dibattimento dopo aver assistito, da spettatore, al *battage* mediatico della vicenda<sup>92</sup>. Gli psicologi ben conoscono, poi, il fenomeno della traslazione inconscia: spesso si ricorda qualcosa ma non si ricorda dove e quando quel fatto si è impresso nella memoria e la fonte televisiva è pericolosamente in agguato<sup>93</sup>. La consapevolezza di tutte queste drammatiche criticità la si coglie nitidamente nel codice di autoregolamentazione di AGCOM, che già nel maggio 2009 richiamava al rispetto della dignità dell'accusato e della vittima – dignità, onorabilità, riservatezza delle persone direttamente, indirettamente o occasionalmente coinvolte nelle indagini e nel processo – ed alla proporzionalità tra modalità espressive della rappresentazione scenica e reale rappresentazione dei fatti e delle persone. Se si legge l'art. 1, comma 2, lettere *a-f* vi è una descrizione esemplare di tutti i limiti da rispettare per evitare un processo mediatico, sintetizzabili nella necessità di evitare «la celebrazione in sede improprio-

---

*L'imputato è un morto che cammina, condannato prima del processo*, intervista di Valentina Stella a Giorgio Spangher, cit.

<sup>91</sup> D. KAHNEMAN, O. SIBONY, CASS R. SUNSTEIN, *Rumore. Un difetto del ragionamento umano*, (trad. it) Milano, 2021 spec. 259 ss.

<sup>92</sup> Tutti ricordiamo le disarmanti considerazioni della Cassazione 2015 sul caso di Perugia. «4.1. Certo, un inusitato clamore mediatico della vicenda, dovuto non solo alle drammatiche modalità della morte di una ventiduenne, tanto assurda ed incomprensibile nella sua genesi, ma anche alla nazionalità delle persone coinvolte (una cittadina statunitense, la K.n., accusata di concorso nell'omicidio di una coetanea, sua coinquilina nella condivisione di un'esperienza di studio all'estero; una cittadina inglese, K.M., rimasta uccisa in circostanze misteriose nel luogo in cui, verosimilmente, si sentiva più protetta, ossia a “casa sua”), e dunque ai riflessi “internazionali” della stessa vicenda, ha fatto sì che le indagini subissero un'improvvisa accelerazione, che, nella spasmodica ricerca di uno o più colpevoli da consegnare all'opinione pubblica internazionale, non ha certamente giovato alla ricerca della verità sostanziale, che, in problematiche fattispecie omicidiarie, come quella in esame, ha come ineludibile postulato non solo la tempestività, ma anche la completezza e correttezza dell'attività investigativa» (Cass., Sez. V, 7 settembre 2015, Sollecito e altri, in *Foro it.*, 2016, 447).

<sup>93</sup> GIOSTRA, *Processi giusti e processi spettacolo un media-evo d'ingiustizia*, in *www.avvenire.it*, parla di subornazione mediatica.

pria, in forma libera e a fini anticipatori di processi in corso»<sup>94</sup>. E il segno di una altrettanto piena coscienza la si rinviene anche in alcuni recenti provvedimenti sfociati nel richiamo a note trasmissioni per aver superato i limiti della trattazione mediatica<sup>95</sup>.

Ma già dieci anni or sono, con la Dichiarazione del Comitato per l'applicazione del codice di autoregolamentazione AGCM sulla copertura televisiva del caso Kercher (5 dicembre 2011), si mostrava preoccupazione relativa all'equilibrio di una corretta informazione e, più specificamente, «alla rappresentazione delle parti coinvolte nel processo, all'enfaticizzazione delle vicende processuali, alla percepibile confusione di ruolo tra conduttori televisivi e giudici ed ai rischi conseguenti ad eventuali sovrapposizioni, che espongono il pubblico a valutazioni non sempre corrette sulle responsabilità degli imputati, divergenti da quelle accertate in giudizio». Si sottolineava allora la necessità di rendere ben chiara al pubblico «la linea di demarcazione tra documentazione giornalistica dei processi e la loro ricostruzione drammatizzata»<sup>96</sup>. Il rischio da scongiurare è quello di processi di piazza in grado di compromettere i diritti costituzionalmente garantiti per gli imputati, la corretta dialettica tra accusa e difesa, la serenità psicologica dei giudici e di amplificare le

---

<sup>94</sup> Il Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, è reperibile in [www.agcom.it](http://www.agcom.it) insieme ai Criteri di valutazione del Comitato per l'applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, 3 luglio 2010. V. anche R. Chieppa, *Intervento* del Presidente del Comitato per l'applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, in occasione della giornata dell'informazione, Palazzo del Quirinale, 21 gennaio 2011, in [www.agcom.it](http://www.agcom.it) che già allora faceva riferimento ai principi di obiettività, completezza, correttezza e imparzialità rapportati ai fatti e agli atti come risultanti dallo «stato in cui si trova il processo giudiziario - questo è aspetto essenziale», distinguendo tra mere ipotesi formulate come tali da organi investigativi e le risultanze delle indagini acquisite ritualmente al processo, evitando in ogni modo che le trasmissioni si trasformino o possano essere percepite come forme anticipatorie o sostitutive del processo per la sussistenza di responsabilità dell'indagato. L'informazione di cronaca giudiziaria, fino a che non vi sia una condanna o un accertamento liberatorio, non può essere disgiunta dalle garanzie dei principi della presunzione di non colpevolezza, e soprattutto di quelle del contraddittorio, del confronto dialettico tra difesa e accusa, della differenza tra documentazione e rappresentazione, della trasparenza e chiarezza sullo stato del procedimento e dei ruoli processuali dei soggetti coinvolti.

<sup>95</sup> Delibera n. 477/19/CONS del 27 novembre 2019, *Richiamo alla società Rai-Radiotelevisione italiana spa al rispetto dei principi a tutela della corretta informazione e delle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive (programma La vita in diretta)*, in [www.agcom.it](http://www.agcom.it); Delibera n. 147/21/CONS del 29 aprile 2021 *Richiamo alla società La 7 spa al rispetto dei principi a tutela della corretta informazione e delle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari e dell'immagine della donna nei programmi (programma Non è l'arena)*, in [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

<sup>96</sup> In [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

sofferenze per le famiglie delle vittime. Tutto questo deve essere evitato prima di tutto a tutela della autorevolezza e della identità del ruolo del giornalista.

11. *Il silenzio su nuove forme sanzionatorie e il principio di proporzionalità richiamato dalla Consulta*

Non si può concludere senza rilevare che il decreto legislativo n. 188 del 2021, per quel che qui interessa, si è limitato a tutelare la presunzione di innocenza con esclusivo riferimento alla comunicazione giudiziaria. Per contro, ancora non vi sono interventi organici sul fronte delle aggressioni mediatiche al predetto fondamentale principio. Eppure la Corte costituzionale già in due occasioni (nelle ricordate sentenze n. 320 del 2020 e n. 150 del 2021) ha lanciato un monito sull'esigenza di una complessiva riforma della disciplina vigente ed ha invocato espressamente il principio di proporzionalità affermando che occorrono strumenti idonei, necessari e proporzionati alla tutela degli interessi in contrasto anche alla luce delle nuove aggressioni arrecate dal mondo della rete.

Su questo punto, merita ricordare quanto vent'anni fa ipotizzato da Roberto Kostoris guardando al modello francese (in particolare alla legge n. 2000-516 del 15 giugno 2000 di attuazione della presunzione di innocenza) e cioè una riparazione civilistica in caso di violazione della presunzione di innocenza: si pensava allora ad un articolo 10-*bis* da introdurre nel codice civile<sup>97</sup>. La analoga disciplina introdotta con la legge 20 novembre 2006, n. 281 di conversione del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259 in relazione al dossieraggio illegale ha sortito un significativo effetto deterrente. Molti autorevoli studiosi pensano ad una importante rete di sanzioni interdittive, disciplinari e pecuniarie<sup>98</sup> ed a sanzioni di tipo reputazionale per il giornalista implicanti la pubblicazione evidenziata in sedi e modalità analoghe a quelle di diffusione dell'informazione illecita<sup>99</sup>. Ci si interroga anche sulla possibilità di estendere

---

<sup>97</sup> KOSTORIS, *Rapporti tra soggetti processuali e mass media*, in *Processo penale e informazione*, Macerata, 2001, 115. La norma avrebbe avuto il seguente tenore: «la persona sottoposta ad indagini e l'imputato hanno diritto al rispetto della presunzione di non colpevolezza. Qualora taluno, comunicando con più persone, indichi o presenti tali soggetti come colpevoli del reato per cui si procede nei loro confronti, l'autorità giudiziaria, a richiesta dell'interessato, dispone anche attraverso un ordine di rettificazione, le misure più opportune per far cessare immediatamente l'abuso. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno». Tale linea di intervento appare condivisa da VOENA, *Processo penale e mezzi di comunicazione di massa*, cit., 12.

<sup>98</sup> GIOSTRA, *Processi giusti e processi spettacolo*, cit.; Id., *I processi mediatici insidiano il ruolo della magistratura*, in *Il Corriere della sera*, 20 giugno 2021.

<sup>99</sup> PALAZZO, *Note sintetiche*, cit., 148.

la responsabilità degli enti facendone scaturire una pena pecuniaria combinata con una nuova sanzione reputazionale evidenziando, peraltro, il rischio che i modelli organizzativi possano divenire il parametro per applicare la responsabilità disciplinare con una anticipazione della tutela così penetrante da risultare incompatibile con la libertà di informazione<sup>100</sup>. Ancora, per la celebrazione di un processo mediatico si immaginano rimedi di natura riparatoria-compensativa per attività lecite a carico dello Stato<sup>101</sup>. Quanto meno, appare necessario rafforzare l'effettività dei rimedi in forma specifica: il reclamo, il diritto all'oblio, la responsabilità disciplinare di chi eccede i limiti.

Occorre, poi, tenere presente che il circuito della comunicazione digitale rende incontrollato il meccanismo di diffusione giacché la fonte ed il soggetto comunicatore potrebbero essere non riconoscibili. Inoltre, le informazioni restano nei motori di ricerca per decenni, sono direttamente recuperabili ed è molto difficile rettificare o attuare il diritto all'oblio. Oggi si sta diffondendo la tutela della c.d. “*web reputation*” volta a correggere e rimuovere le informazioni finite in quella dimensione “extraspaziale ed extratemporale” che viene definita “eternità mediatica”. Su tutto ciò manca ancora uno sguardo di insieme.

12. *Conclusioni*. All'esito delle considerazioni sin qui svolte, è possibile affermare che una prospettiva concreta e immediata si coglie sul terreno della formazione dei professionisti ove si è di fronte ad una piena consapevolezza della deontologia. Si è parlato di impreparazione comunicativa della magistratura (anche con riguardo alle fasi nelle quali si articola il formarsi della notizia, il c.d. “*newsmaking*”), di impreparazione giuridica del giornalista<sup>102</sup>. E allora è necessario ragionare in termini di etica della professionalità e della re-

<sup>100</sup> PALAZZO, *Note sintetiche*, cit., 148.

<sup>101</sup> PALAZZO, *Note sintetiche*, cit., 148. In Inghilterra il *Contempt of Court Act* 1981 sez. II prevede la punibilità per responsabilità oggettiva in caso di pubblicazioni che creino un rischio sostanziale che il corso della giustizia possa essere gravemente impedito o pregiudicato in un procedimento. Cfr. GHI-LARDELLI, VITIELLO, *Il processo mediatico. Quando i mass media si sostituiscono ai tribunali*, Milano, 2018, 283 ss. anche per un più ampio quadro del sistema inglese. Si veda BOLOGNA, *Il processo mediatico e la comunicazione esterna degli uffici giudiziari*, in [www.unicost.eu](http://www.unicost.eu) anche per il richiamo a CANEPA, MARK PONTON, *Fair Trial in the Digital Era. English and Italian standpoint*, in *Media Laws*, 1, 2019.

<sup>102</sup> Rimarca l'indispensabile necessità che si lavori sulla formazione, GIOSTRA, *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, cit., 30 ss. e spec. 35 con la condivisibile precisazione che, accanto al profilo della comunicazione giudiziaria, deve considerarsi il diritto degli operatori dell'informazione di puntare i riflettori su ciò che resta sepolto nelle segreterie e nelle cancellerie degli uffici giudiziari evitando l'anomalia di un soggetto controllato che sceglie tempi e oggetto del controllo (ibidem, 37).

sponsabilità.

Si tratta di fare cultura, di cambiare i paradigmi affermando con forza i valori perché i valori si affermino. L'approvazione del decreto legislativo potrebbe propiziare l'occasione per lavorare nelle varie sedi sull'attuazione delle linee guida predisposte dal CSM nel 2018 che risultano perfettamente complementari rispetto alle modifiche apportate in attuazione della Direttiva del 2016 e che espressamente fanno riferimento alla necessità di «nuovi modelli di formazione professionale come lo sviluppo di forme appropriate di cooperazione»<sup>103</sup>. Al tempo stesso, occorre evitare al massimo la creazione o il consolidamento di prassi difformi attraverso il ricorso agli strumenti delle direttive o delle *guidelines* delle procure, sia pure emesse in attuazione della nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 188 del 2021.

Più limpido diventa il canale della comunicazione istituzionale, nella sua saldatura con il diritto di cronaca giudiziaria, più quest'ultima si attiene all'etica e alla deontologia nel dare le notizie sulla giustizia penale e più si evidenzia la distanza rispetto alla deformità del processo mediatico che può relegarsi tra le degenerazioni del nostro tempo, insieme a quel populismo deterioro che incrina la credibilità della giustizia e influisce sulla sfera emotiva del giudice. Viene alla mente l'affermazione dell'analista economico Lester Russel Brown posta sul noto orologio del clima al fine di sensibilizzare le coscienze verso un tema ineludibile: «non abbiamo più tempo per essere pessimisti».

---

<sup>103</sup> V. ENCJ, Rapporto *Public Confidence and the Image of Justice. Report 2017-2018* approvato a Lisbona il 1° giugno 2018 fa riferimento a piani d'azione nazionali ed alla verifica del livello di fiducia del pubblico oltre a formazione professionale specifica dei magistrati, all'elaborazione di linee guida su rapporti tra ufficio giudiziario e media. In particolare, si raccomanda la nomina come *spokesperson* di giudici o procuratori e l'istituzione di uno *specialized department* che impegni professionisti della comunicazione sotto la direzione del *press judge/prosecutor*. Cfr. CANZIO, *Il linguaggio giudiziario*, cit., 6. V. altresì, GUGLIELMI, *Uno sguardo oltre i confini. Principi ed esperienze della comunicazione giudiziaria in Europa*, in *Quest. giust.*, 2018, 4, 278.